PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Direttiva n. 1/2024

Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere, domestica e contro le donne[1] (aggiornamento della direttiva n. 2/2019)[2].

Sommario

1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica, finalità e difficoltà operative. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere. 4

1.1. Le direttive adottate dalla Procura. 4

1.2. Le difficoltà operative della Polizia Giudiziaria nell'attuare le direttive. Le complessità attuative della presente direttiva. 6

1.3 L'impegno della Polizia Giudiziaria in questi anni. I risultati conseguiti. 7

1.4. La presente direttiva n. 1/2024, aggiornamento della n. 2/2019. Le integrazioni e i nuovi allegati. 8

1.5. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere. 9

2. Premessa, la violenza di genere, domestica e contro le donne (e dei minorenni). L'oggetto della direttiva. 11

2.1 La violenza di genere, domestica e contro le donne. 11

2.1.1. I dati nazionali. 12

2.1.2. I dati del circondario. 12

2.1.3. Il Gruppo di lavoro della Procura *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori* (senza *l'erroneo* riferimento – prima di tutto giuridico e normativo - alle c.d. "fasce deboli"). 15

3. L'oggetto della presente direttiva. 16

3.1. La fondamentale differenza tra violenza e conflitto (o lite familiare). 17

3.2. Sintesi della direttiva. 18

3.2.1. Intervento della Polizia Giudiziaria nell'immediatezza del fatto. 18

3.2.2. Richiesta di intervento da parte della vittima o di altri soggetti, a seguito della chiamata su linea d'emergenza 112 o 113. Attività di competenza dell'operatore. Allegato A, punto 1. 18

3.2.3 Il sopralluogo, a seguito di richiesta del 112 o 113, d'iniziativa, su richiesta del personale del pronto soccorso (artt. 354 e 348 c.p.p.). Allegati A, D, E. Riepilogo dell'attività da svolgere nell'allegato F. 19

3.2.4. Attività da svolgere in ogni caso. 19

3.2.5. Ulteriori attività da svolgere in caso di *fumus* di violenza in atto. 21

[1] La presente direttiva è stata redatta con la collaborazione dei colleghi e delle colleghe del Gruppo Uno - *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori.*

[2] La presente direttiva costituisce l'aggiornamento di quella n. 2/2024 con modifiche formali o derivanti da interventi normativi e da buone prassi. Non è modificata la struttura così come la paragrafazione e la numerazione degli allegati per renderne agevole l'applicazione.

Versione 13 giugno 2024 (~~soppresse~~ alcune parole a pagina 44 inserite per errore materiale in ordine all'arresto facoltativo per il delitto ex art. 582 c.p.)

3.2.6. Attività da svolgere nel caso di *fumus* di violenza sessuale..... 22

3.2.7. Il sopralluogo a seguito di intervento presso il Pronto Soccorso (sollecitato dal personale dell'ospedale o in altro modo)..... 23

3.2.8. Informazioni alla persona offesa dal reato. 24

3.2.9. Scheda di accompagnamento alla C.N.R. 25

3.2.10 Modulistica da utilizzare. 25

4. Acquisizione della notizia di reato in seguito a denuncia/querela della persona offesa. Allegati A (punto 3), B, C, E. 25

4.1. Specifici adempimenti nel caso di denuncia/querela di violenza di genere. 25

4.2. Cautele preliminari da adottare per la redazione della denuncia/querela. 26

4.3. Raccolta della denuncia/querela e assunzione di sommarie informazioni dalla vittima.**Errore. Il segnalibro non è definito.**

4.4. Modalità di raccolta della denuncia/querela (e dell'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima). L'obbligo di videoregistrare le dichiarazioni..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

4.4-bis. Adempimenti della Polizia Giudiziaria nel caso di acquisizione di documenti ricevuti dalla persona offesa. Annotazione descrittiva. 28

4.5 Ammissibilità della presenza di persone di fiducia della vittima nel momento della presentazione della denuncia/querela orale e della contestuale successiva acquisizione di sommarie informazioni. 29

4.6. Divieti per la Polizia Giudiziaria nella raccolta della denuncia..... 30

4.7. Attività da porre in essere al termine della raccolta della denuncia. 31

4.8. Rinvio alla modulistica..... 31

4.9. La denuncia-querela sporta da donne straniere. 31

4.10. Informazioni alla persona offesa dal reato. 32

4.11. Obblighi ulteriori. Immediato deposito della C.N.R. Particolari cautele (divieto di indicare l'eventuale luogo della casa protetta o del domicilio della vittima). La modulistica della C.N.R. le modalità di compilazione. La relazione indagato-parte offesa 33

4.12 Scheda di accompagnamento alla C.N.R. 35

4.13. La modulistica da utilizzare. 35

5. Le indagini successive all'acquisizione della notizia di reato, all'esito del sopralluogo sul posto (previa richiesta del 112 o del 113 o d'iniziativa) o della ricezione della denuncia/querela presso il Comando...35

5.1 In generale, protezione della vittima e indagini da svolgere (il ritiro delle armi ai sensi dell'art. 39 TULPS). 35

5.2. Le acquisizioni documentali..... 36

5.3. L'escussione delle persone informate sui fatti. 36

5.4. La remissione della querela e la ritrattazione. Gli orientamenti da seguire sulla base anche della giurisprudenza della Corte di cassazione..... 37

5.5. Indagini delegate dal Pubblico Ministero. L'assoluta priorità imposta dall'art. 370, co. 2-bis e 2-ter, c.p.p. L'eventuale subdelega..... 38

5.6. La necessaria attenzione nell'eseguire le citazioni e le notifiche alla persona offesa dei reati di violenza di genere..... 38

6. Le misure pre-cautelari (Allegato E)..... 39

6.1 L'importanza della valutazione dei "fattori di rischio". La guida alla rilevazione dei fattori come ausilio interno alla formazione (da non allegare alla C.N.R.) 39

6.1-bis. La scheda riassuntiva delle misure pre-cautelari 41

6.2. L'arresto in flagranza, in quasi-flagranza e con flagranza differita. 41

6.2.1. L'arresto in flagranza. 41

6.2.2. L'arresto in quasi flagranza. 41

6.2.3. L'arresto in flagranza differita. 42

6.3. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare disposto dalla Polizia Giudiziaria 42

6.4 L'allontanamento urgente disposto dal Pubblico Ministero 44

6.5. L'arresto obbligatorio per il delitto ex art. 387-bis c.p. 45

6.6. Il braccialetto elettronico. La verifica della fattibilità tecnica. Le specifiche direttive per i braccialetti c.d. antistalking. L'autorizzazione al distacco. 45

6.6.1. Il braccialetto elettronico 45

6.6.2. Il braccialetto elettronico antistalking. L'accertamento della "fattibilità tecnica". Le direttive impartite. 46

6.6.3. Il distacco del braccialetto elettronico. La necessità del provvedimento del Giudice (penale) che procede. 47

6.7. L'immediato ritiro cautelare di armi. 47

6-bis. Esecuzione delle misure cautelari personali. Disposizioni impartite al personale amministrativo e direttive alla Polizia Giudiziaria 47

6-bis.1. Premessa. L'importanza dell'assistenza alla persona offesa. Le linee guida. 47

6-bis.2. A) Misura applicata su richiesta dal Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo nel corso del procedimento/processo 48

6-bis.3. B) Misura applicata su richiesta dal Pubblico Ministero di turno a seguito di misura pre-cautelare adottata dalla Polizia Giudiziaria (arresto, fermo, allontanamento dalla casa familiare). 50

6-bis.4. Le comunicazioni delle misure di prevenzione. 51

6-bis.5. Le comunicazioni ai servizi socio assistenziali. 51

7. I reati di violenza di genere e domestica commessi in danno dei minori di anni 18. 52

7.1. L'iniziativa nelle indagini preliminari 53

7.2. La ricezione della notizia di reato. 53

7.3. L'escussione del minore. 55

7.3.1. Le disposizioni applicabili 55

7.3.2. Le direttive impartite. 55

7.4. L'acquisizione di documentazione sanitaria. 57

8. L'audizione delle persone offese particolarmente vulnerabili. 57

8.1. La "vittima particolarmente vulnerabile". 57

8.2. Le direttive impartite 58

9. La sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica in materia di contrasto ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne e materie connesse. 58

10. Lo Sportello accoglienza vittime operante in Procura. I Centri Anti Violenza (CAV) e gli Sportelli ascolto operanti nel circondario. Gli ospedali con "Codice rosa". Le case rifugio. 59

11. I Centri Anti Violenza (CAV) e gli Sportelli ascolto. Le case rifugio 60

12. Il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari" (anche notturna) denominato P.I.S. 60

13. Le notizie di reato acquisite dalla Procura della Repubblica. 60

14. Le misure di prevenzione di competenza del Questore. 61

15. La formazione costante 62

16. L'avviso alla persona offesa. 62

17. Criticità. 63

18. Conclusioni. 63

19. Comunicazioni 64

20. Allegati. 64

A. SPAZIO ASCOLTO E ACCOGLIENZA VITTIME PROCURA DI TIVOLI 65

B. CENTRI ANTI VIOLENZA (indicati anche dal 1522) 65

C. SPORTELLI ASCOLTO 67

D. OSPEDALI CON OPERATIVITÀ CODICE ROSA 68

1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica, finalità e difficoltà operative. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere.

1.1. Le direttive adottate dalla Procura.

La Procura della Repubblica, al fine di realizzare i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi, emana direttive alla Polizia Giudiziaria operante in questo circondario al fine di uniformarne la condotta.

Queste alcune ragioni che consentono di comprendere utilità e finalità delle direttive emanate dalla Procura della Repubblica in virtù del rapporto funzionale cui sono legati gli appartenenti alla Polizia Giudiziaria:

a) rientrano in una modalità organizzativa dell'Ufficio di Procura che consente un più funzionale controllo di legalità per la repressione dei reati commessi nel circondario che compete alla Procura della Repubblica (e alla Polizia Giudiziaria);
b) sono predisposte in un'ottica di effettività dell'azione della Procura e della Polizia Giudiziaria, con l'obiettivo di dare piena concretezza al citato controllo di legalità, anche attraverso la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;
c) sono adottate in un numero limitato di casi, da un lato per evitare eccessive rigidità, dall'altro per consentirne una puntuale applicazione;
d) sono predisposte con la partecipazione dei Magistrati dell'Ufficio e, ove relative a profili di carattere amministrativo, anche del personale della Procura al fine di tenere conto dei diversi aspetti della

materia da disciplinare e delle concrete ricadute sull'azione della Procura e, dunque, dell'uniforme esercizio dell'azione penale;

e) sono precedute, ove ritenuto necessario e opportuno, da contatti e/o riunioni con i Comandi dei servizi di Polizia Giudiziaria operanti nel circondario al fine di affrontare preventivamente le problematiche che si riversano su tali Comandi e di raggiungere un punto di equilibrio tra le diverse esigenze;

f) sono seguite, se opportuno e necessario, da riunioni per agevolare il personale di Polizia Giudiziaria nella successiva attuazione;

g) sono oggetto di continua verifica dopo la loro adozione, anche attraverso i Comandi dei servizi di Polizia Giudiziaria che possono richiedere opportuni chiarimenti e integrazioni;

h) devono ritenersi strettamente vincolanti proprio per consentire il raggiungimento delle finalità per cui sono adottate, con la conseguenza che eventuali non puntuali applicazioni di rilievo devono essere segnalate ai Comandi di Polizia Giudiziaria, in primo luogo per le vie brevi e, solo se necessario, per iscritto nell'ambito di un rapporto, non solo di dipendenza della Polizia Giudiziaria, ma soprattutto di leale collaborazione derivante dalle comuni finalità istituzionali;

i) sono adottate in una prospettiva generale e coordinata e, a tale fine, sono numerate per anno, anche per consentire gli opportuni riferimenti e richiami con precedenti. Di conseguenza restano in vigore le direttive emanate nel passato se non espressamente modificate o integrate.

Per semplificarne la ricerca, le direttive sono inserite nel sito web della Procura della Repubblica[3] e sono aggiornate con le modifiche successive per consentire di *scaricare* sempre il testo vigente[4].

---

[3]Sito www.procura.tivoli.giustizia.it (*"Documenti"*, *"Direttive alla polizia giudiziaria"*), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx.
La presente direttiva, versione aggiornata, è presente sempre sul sito www.procura.tivoli.giustizia.it (*"Contrasto alla violenza di genere, "Direttive alla polizia giudiziaria n. 1/2024 (già 2/2019)* ovvero alla pagina https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448.

[4] Le direttive emanate da questo Procuratore sono le seguenti:

- **direttiva n. 1/2016** del 16/09/2016, **modificata in data 1/8/2017** in ordine: *a) alla redazione e invio delle Comunicazione Notizie di Reato nonché trasmissione di anonimi e notizie non costituenti reato; b) all'inoltro di seguiti; c) alla redazione di verbali di identificazione, elezione/ dichiarazione domicilio, nomina difensori.*
  È richiamata la direttiva del 2007 in materia di *indagini su abusi edilizia* (dunque in vigore);
- **direttiva n. 1/2017** del 10/01/2017, *Diritti della persona offesa e avviso ex art. 90-bis c.p.p. Modalità di assunzione di sommarie informazioni da minori degli anni 18 e da persone particolarmente vulnerabili* **(abrogata con la presente direttiva).**
- **direttiva 1-bis/2017** dell'1/3/2017, sull'applicazione del *Protocollo organizzativo, tra la Procura della Repubblica di Tivoli e i diversi Istituti di Medicina Legale competenti per le zone del circondario*, del 01/03/2017;
- **direttiva n. 2/2017** del 12/04/2017, *in tema di intercettazioni di conversazioni tra l'indagato e il suo difensore;*
- **direttiva n. 3/2017** del 01/08/2017, *Problemi applicativi della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;*
- **direttiva n. 4/2017 dell'11/12/2017**, *in materia di truffe commesse a mezzo internet* **(abrogata dalla direttiva n. 1/2019);**
- direttiva n. 1/2018 del **19/02/2018,** *analisi su alimenti e cosmetici e ipotesi analoghe. Modalità di trasmissione;*
- **direttiva n. 2/2018 del** 24/09/2018, *Adempimenti per la redazione degli atti trasmessi dalla Polizia Giudiziaria. Nella nuova sezione denominata "Moduli per la polizia Giudiziaria".*
- **direttiva n. 1/2019, del 5/04/ 2019 (sostitutiva della direttiva n. 4/2017***), in materia di truffe commesse a mezzo internet;*
- **direttiva n. 2/2020, del 27/08/2020,** *Prime indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni o comunicazioni (riforma delle intercettazioni).*
- **direttiva n. 1/2021, del 23/01/2021**, *Accertamenti sulla guida in stato in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.*
- **direttiva n. 2/2021, del 20/04/2021**, *Trasmissione in modalità telematica a mezzo Portale delle Notizie di Reato (PNR) delle comunicazioni di notizia di reato agli uffici del pubblico ministero da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria;*

La Procura adotta anche **circolari (o risposte a richiesta della Polizia Giudiziaria) per regolare questioni specifiche**[5], egualmente reperibili sul sito web della Procura[6].

1.2. Le difficoltà operative della Polizia Giudiziaria nell'attuare le direttive. Le complessità attuative della presente direttiva.

Non si ignora che la Polizia Giudiziaria incontra spesso difficoltà operativa nell'esecuzione puntuale delle direttive per plurime ragioni, a partire dall'insufficienza delle risorse. D'altra parte, le esigenze da perseguire impongono uno sforzo diretto al migliore adempimento delle funzioni demandate dalla Costituzione e dalle leggi.

La diffusione dei reati di violenza di genere, oggetto della presente direttiva, impone un particolare impegno della Repubblica (e della Polizia Giudiziaria), anche per evitare più gravi fenomeni quali i femminicidi che restano invariati nel numero nonostante la costante diminuzione delle altre ipotesi di omicidio.

Le diverse modalità con cui la Polizia Giudiziaria opera nel circondario e le indicazioni degli organi centrali non uniformi previste da pregevoli documenti predisposti dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, impone alla Procura di delineare modalità d'intervento tendenzialmente uniformi per assicurare la parità di trattamento e, in prospettiva, l'uniforme esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero con un più efficiente controllo di legalità. D'altra parte, l'uniformità dell'azione della Polizia Giudiziaria, sulla base delle esigenze valutate dalla Procura, consente indagini più rapide, evitando attività superflue e successive deleghe del Pubblico Ministero.

Pertanto, pur nella consapevolezza che si richiedono alla Polizia Giudiziaria compiti gravosi, vi è un beneficio complessivo che consente di meglio intervenire su questi reati, col conseguente effetto di evitarne la commissione di altri della stessa natura e, soprattutto, di offrire una percezione di concreta tutela alle vittime di reato.

Per esaminare preventivamente il possibile contenuto e le prevedibili difficoltà attuative, è stata organizzata una riunione con i Dirigenti di alcuni servizi di Polizia Giudiziaria e sono state raccolte le opinioni dei responsabili dello Spazio accoglienza e ascolto presso la Procura e del centro antiviolenza di Tivoli gestito da Differenza Donna.

- **direttiva n. 3/2021, del 13 dicembre 2021**, *Prime indicazioni sull'applicazione del d.lgs. n. 188/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2016/343, con particolare riferimento alla diffusione di informazioni e ai rapporti tra Procuratore della Repubblica e polizia giudiziaria in ordine alle disposizioni sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza;*
- **direttiva 1. 3/2022, del 28 dicembre 2022**, *Prime indicazioni operative sull'applicazione del d.lgs. n. 150/2022;*
- **direttiva n. 1/2023 del 27 febbraio 2023** *Aggiornamento moduli di cui alle direttive 1/2016 e 1/2023 (C.N.R. nei confronti di Noti, Ignoti; FNCR; Seguiti) a seguito del d.lgs. n. 150/2023*
- **direttiva n. 2/2023 del 1° marzo 2023,** *Ulteriori indicazioni operative sull'applicazione del D.Lgs. 150/22 a seguito della riunione con i dirigenti dei principali servizi di P.G. del circondario;*
- **direttiva n. 3/2023 del 5 giugno 2023,** *Adempimenti in tema di configurabilità del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 (cd. Codice antimafia) nel caso di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.*

[5] Le circolari emanate da questo Procuratore sono le seguenti:

- 04/10/2016 - *Indicazioni operative in materia di reato configurabile all'esito dell'accertamento della reiterazione dell'illecito;*
- 29/11/2016 *Restituzione di cose in custodia onerose, all'indagato o a persona diversa dall'indagato, con specifico riferimento all'attuazione della ratio del d.P.R. n. 115/2002 in ordine alla Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia anticipate dall'Erario;*
- 02/12/2016 *Circolare sulla regolamentazione del nulla osta e delle autorizzazioni relative a procedimenti penali sorti a seguito di incidenti stradali con lesioni personali o decessi;*
- 06/11/2017 *Esposti anonimi – regime giuridico e prescrizioni ai fini delle indagini.*

[6] Sito www.procura.tivoli.giustizia.it ("*Documenti*", "*Circolari d'interesse della polizia giudiziaria*"), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414

Per assicurare l'attuazione della direttiva si avranno costanti contatti con i Servizi di Polizia Giudiziaria e sarà svolta una **specifica attività di informazione e formazione**, quanto mai necessaria per la molteplicità di adempimenti imposti che richiedono una specifica professionalità. Attività che, come si dirà oltre, sarà avviata prima dell'entrata in vigore della direttiva proprio per prepararne l'attuazione puntuale.

È stato sottolineato in più sedi che **la professionalità degli operatori in questo settore richiede una preparazione e una prospettiva culturale che superi pregiudizi e stereotipi che inquinano l'accertamento del fatto e, dunque, l'esito del procedimento**. Si pensi alla convinzione che si tratta di *liti in famiglia*, che occorre *mettere pace*, che la denuncia della donna è *strumentale* o *falsa*, che la denuncia è poco credibile perché presentata a distanza di tempo dal fatto, ecc.

La formazione è quanto mai necessaria in un circondario con circa 600.000 abitanti, che insiste su 75 comuni (tra cui Guidonia Montecelio con circa 90.000 abitanti e Tivoli con circa 60.000 abitanti), esteso dalla periferia del Comune di Roma alle province di Rieti, L'Aquila, Frosinone (circa 185.000 mq), ove sono presenti: 6 Commissariati di Polizia (5 con competenza anche in altri circondari), 6 comandi Compagnia Carabinieri (3 con competenza anche in altri circondari), 1 tenenza Carabinieri, 45 stazioni Carabinieri; 2 Gruppi della Guardia di Finanza (1 con competenza solo in parte dei comuni del circondario). Intervengono nella materia anche i Comandi di Polizia Municipale, in particolare quelli dei Comuni con maggior numero di abitanti.

1.3 L'impegno della Polizia Giudiziaria in questi anni. I risultati conseguiti.

La costante direzione della Procura, l'affinamento della professionalità nella concreta applicazione della direttiva, la formazione continua, consente di affermare che in questo circondario la Polizia Giudiziaria è in grado di assolvere i suoi compiti nel contrasto alla violenza di genere, domestica, ai danni delle donne, dei minorenni e delle vittime vulnerabili. Vi è stato un progressivo incremento della già elevata professionalità che ha dimostrato la capacità di evoluzione in ordine a un fenomeno criminale (in tal senso l'art. 6 della l. n. 168/2023) che richiede specifica formazione, capacità, preparazione e conoscenza del fenomeno criminale e delle sue origini e ragioni, ad esempio:

- sapere ascoltare la vittima;
- sapere distinguere tra conflitto o lite familiare e violenza, su cui la Corte di cassazione offre indicazioni univoche;
- distinguere i fatti dai (pre)giudizi, come segnalato dalla Corte europea;
- comprendere le difficoltà della vittima nel denunciare (spesso il partner), con non rari ridimensionamenti o ritrattazioni la cui causa non è la "volubilità", ma situazioni concrete di varia natura (ricatti economici, paura, pressioni sui figli, separazioni in corso, ecc.) che operatori specializzati devono far emergere, come evidenziato in più occasioni dalla Corte di cassazione;
- non alimentare il pregiudizio sulla strumentalità o falsità delle denunce delle donne, privo di riscontro, come dimostrato dalla verifica statistica di questa Procura;
- evitare la vittimizzazione secondaria, attraverso la colpevolizzazione della donna e invertendo le responsabilità da accertare, come imposto dalla normativa nazionale e sovranazionale;
  applicare in questa materia le ordinarie regole di giudizio procedimentali e processuali per cui, ad esempio, occorre verificare fatti (non filtrati da pregiudizi che si esprimono anche con un linguaggio e aggettivazioni non necessarie) e ricordare che le dichiarazioni della vittima godono di una

presunzione di veridicità, laddove l'indagato/imputato può anche non dire il vero, come previsto dal codice di rito

Sull'azione proficua della polizia giudiziaria del circondario si riporta quanto già esposto recentemente[7]:

"Questo Procuratore e i Sostituti Procuratori sono consapevoli dell'impegno richiesto alla Polizia Giudiziaria del circondario che ha sempre offerto il massimo contributo, tanto da consentirmi di affermare che il livello di professionalità e formazione è particolarmente elevato, con importanti risultati nel contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica.

Grazie all'impegno corale, anche della rete che si è formata in questo circondario (di cui sono parte lo Sportello accoglienza e ascolto della Procura, i Centri Anti Violenza, i servizi dell'Asl, ed oggi anche i Servizi sociali) vi è un consistente incremento delle denunce/querele e delle misure cautelari a tutela delle vittime.

Questo circondario è menzionato pubblicamente anche per le prassi operative, realizzate grazie alla Polizia Giudiziaria, che sono state anche normate con la l. n. 168/2023, come l'obbligatorietà del braccialetto elettronico (sempre qui applicato pur se era previsto come facoltativo), la necessità di prevedere una distanza non inferiore a 500 metri, ritenere che il mancato consenso dell'indagato impone una valutazione di maggiore pericolosità con richiesta di una più grave misura.

Posso oggi rappresentare al Sig. Questore e ai Sig.ri Comandanti provinciali, che leggono per conoscenza, l'elevato livello di professionalità di tutti i Commissariati e Comandi che operano in questo circondario, oltre che degli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria presenti in Procura.

I risultati sono stati raggiunti anche grazie alla formazione continua, che costituisce il presupposto per un corretto intervento. Infatti, l'art. 6 della l. n. 168/2023 (*Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*) prevede *apposite linee guida nazionali* con l'obiettivo *e di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza,* fermo restando il disposto dell'art. 5 della l. n. 69/2019 che si occupa della specifica formazione degli operatori delle forze di polizia che deve tenere conto anche delle finalità della nuova disposizione che richiama una specifica formazione per contrastare la violenza ai danni delle donne e domestica.".

1.4. La presente direttiva n. 1/2024, aggiornamento della n. 2/2019. Le integrazioni e i nuovi allegati.

Le numerose modifiche normative intervenute negli ultimi anni e le buone prassi adottate nel tempo impongono oggi l'adozione di una nuova direttiva, sostitutiva della n. 2/2019 risalente all'aprile 2019 (pur se aggiornata nel tempo), che assume il n. 1/2024 e viene denominata *Protocolli investigativi in materia di reati di violenza di genere, domestica e contro le donne* ripercorrendo anche il titolo delle leggi nn. 69/2019 e 168/2023 nonché della recente direttiva UE 2024, approvata dal parlamento europeo il 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione sulla GU europea.

Oltre a variazioni di carattere formale, si è proceduto:

[7] Integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative. Nota del 7 dicembre 2023 in https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_11032.pdf

- all'inserimento delle integrazioni contenute nella direttiva del 7 dicembre 2023 adottata a seguito della l. n. 168/2023[8], dunque ormai superata;
- **all'integrazione contenuta al par. 6.1** sull'importanza della valutazione del rischio;
- **all'integrazione contenuta al par. 6.6. sul braccialetto elettronico**;
- all'integrazione contenuta al par. 10-bis sul servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari" (denominato P.I.S.) per situazioni di emergenza (anche notturna);
- a lasciare invariata la numerazione degli allegati da A ad H (sopprimendo l'allegato B), con inserimento delle modifiche normative introdotte dalla l. n. 168/2023 negli allegati E (*schema di attività della polizia giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato*) ed F (*procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie*);
- **a rivedere l'ordine e, in parte, il contenuto delle domande contenute nell'allegato C). Si raccomanda di non utilizzare, da oggi, il precedente allegato C).**
- **a inserire l'allegato I)** *Guida alla rilevazione di indicatori e fattori di rischio per il contrasto alla violenza domestica e nei confronti delle donne sulla valutazione del rischio*);
- **a inserire l'allegato L,** format per la comunicazione ai servizi sociali, già presente in altra direttiva.

La direttiva aggiornata è oggi firmata anche dal coordinatore del Gruppo Uno, specializzato, *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori.*

1.5. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere.

L'adozione della direttiva si inserisce nell'azione complessiva di questa Procura verso i reati di violenza di genere.

L'impegno della Procura è stato esposto, in modo diffuso, nelle relazioni[9]: a) inviata al Sig. Procuratore Generale di Roma per l'inaugurazione degli anni giudiziari, b) depositata ai rappresentanti del Grevio - nel corso dell'audizione del 15 marzo 2019 - nella verifica da parte dell'Italia dell'attuazione della Convenzioni di Istanbul, c) inviata al Ministero della Giustizia il 1° aprile 2019; in numerosi altri documenti.

Da tali documenti risulta la necessità di un'azione integrata per assicurare l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti alla Procura della Repubblica, dalla ricezione della notizia di reato (e ancora prima per farla emergere) alla cessazione dell'esecuzione della pena.

I documenti che attestano l'azione della Procura di Tivoli sono reperibili nell'apposita sezione del sito web della Procura denominato *Contrasto alla violenza di genere*[10] e sono sintetizzabili come indicato in nota[11].

---

[8] Integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative. Nota del 7 dicembre 2023 in https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=570

[9] Le relazioni sono reperibili sul sito della Procura, sezione *contrasto alla violenza di genere*, alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx

[10] Reperibile sul sito della Procura ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx.

[11] Queste la sintesi delle azioni in atto:

1) **Coinvolgimento e sensibilizzazione dei diversi soggetti che operano in questo settore.**
Si menziona il **protocollo del 29 novembre 2016, firmato con Asl Roma 5, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli** *per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere.*

È stata realizzata la quasi totalità degli interventi previsti dal protocollo. **Protocollo aggiornato in data 4 aprile 2024** con Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Aziende Sanitarie Locali Roma 4 e 5, Comuni di Guidonia e Tivoli, Policlinico di Tor Vergata, Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali. Valle del Tevere.

2) **Avvio e operatività del tavolo interistituzionale.**
In esecuzione del citato protocollo è stato avviato, e si riunisce periodicamente, il tavolo interistituzionale di cui fanno parte anche Comuni, Associazioni, polizia giudiziaria.

3) **Sportello dedicato alle vittime.**
Sono stati dedicati locali allo **"Spazio Ascolto vittime"** presso la Procura della Repubblica, ove sono presenti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì con orario prolungato 9:00-17:00 due Dirigenti Psicologhe distaccate dall'ASL/5, con reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (se è necessario raccogliere la denuncia) e avvocate dell'Ordine e della Camera penale (per i primi consigli legali, pur se non potranno, poi, assumere la difesa), con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL. modificato alla luce del Protocollo di Intesa del 24/06/2021.
Lo "Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato" presso la Procura della Repubblica di Tivoli attualmente è gestito da due Dirigenti Psicologhe della Asl Roma 5, distaccate presso la Procura di Tivoli, con apertura dal lun. al ven. dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì con orario prolungato 9:00-17:00.

4) **Informazioni alle vittime, l'Avviso ex art. 90-bis c.p.p.**
È stato predisposto uno specifico Avviso della Persona Offesa ex 90-bis c.p.p. comprensibile e leggibile perché redatto in linguaggio chiaro e di immediata percezione grazie all'ausilio della linguista Prof. E. Piemontese dell'Università La Sapienza di Roma.
Il 15 aprile 2019 è stata diffusa la nuova versione: una guida per informare le donne vittime di reati di violenza di genere redatta con la collaborazione della Regione Lazio/ASL Roma 5 e di Differenza Donna Ong (una delle più importanti associazioni che gestisce centri antiviolenza in Italia).
L'avviso sarà a breve tradotto nelle principali lingue straniere utilizzate nel circondario.

5) **Istituzione di sportelli antiviolenza (e case-famiglia); il ruolo delle associazioni.**
Si è intrapreso un percorso che ha consentito l'apertura di sportelli antiviolenza nel circondario (Tivoli, Guidonia, Formello), in precedenza assenti nonostante la vastità del territorio e la presenza di 600.000 abitanti. Sono presenti ulteriori CAV e Sportelli come indicato in calce alla presente direttiva.

6) **L'importanza della formazione.**
Sono svolti corsi specifici e continuativi per la polizia giudiziaria del circondario, anche con la presenza di persone specializzate in formazione sulla violenza di genere e ai danni delle donne sotto il profilo culturale e sociale.

7) **La conoscenza del fenomeno: lo studio dei dati da parte dell'Università.**
È stato realizzato, con l'Università di Torino, Dipartimento di Psicologia, uno studio che ha comparato plurime caratteristiche dei reati di violenza di genere con altri fenomeni criminali dimostrando che la violenza di genere, domestica e contro le donne è diffusa in modo omogeneo ovunque restando inalterato il rapporto con le altre tipologie di reati.

8) **Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario.**
È stato avviato un progetto con la Asl Roma 5 e Differenza Donna per rendere più efficace il Codice Rosa presso l'Ospedale di Tivoli e per realizzarlo anche negli altri quattro ospedali del circondario.

9) **Potenziamento del Gruppo di lavoro sui reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori.**
È stato potenziato il Gruppo di lavoro sui reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni dei minori, composto oggi da 6 magistrati (su 11), che tratta esclusivamente questa materia (oltre che la c.d. materia generica in via residuale).

10) **Sala audizione protetta.**
È operativa, dal novembre 2016, una sala dedicata all'ascolto protetto delle vittime, dotata di adeguati strumenti tecnologici tali da evitare ogni contatto visivo che non sia con il CT nominato e la vittima.

11) **Audizione delle persone offese.**
Sono state adottate tutte le iniziative per assicurare l'audizione delle persone offese da parte di operatori specializzati. Mensilmente è predisposto un apposito turno di reperibilità.

12) **Incremento degli incidenti probatori.**
Numerosi gli incidenti probatori per cristallizzare la prova nel contraddittorio prima del processo.

13) **Priorità assoluta nelle indagini. Richiesta tempestiva di misure cautelari. Utilizzo del cd braccialetto elettronico.**
I pubblici ministeri trattano con assoluta priorità i procedimenti Codice rosso e richiedono, se necessario, anche in tempi rapidissimi le misure cautelari a protezione delle vittime. I Gip provvedono con estrema tempestività, se necessario lo stesso giorno della richiesta. Si applica, da prima della l. n. 168/2023 (che ha normato prassi di questa Procura), il c.d. braccialetto elettronico antistalking (con distanza non inferiore a 500 metri e immediato aggravamento della misura nel caso di mancato consenso dell'indagato) che consente di rilevare automaticamente la violazione, con immediato intervento della polizia giudiziaria.
Le misure cautelari personali sono *monitorate* anche dal Procuratore, attraverso un apposito registro in cui si annotano (dal gennaio 2019) i provvedimenti di modifica e le decisioni del Tribunale del riesame.

2. Premessa, la violenza di genere, domestica e contro le donne (e dei minorenni). L'oggetto della direttiva.

2.1 La violenza di genere, domestica e contro le donne.

14) **Direttiva alla polizia giudiziaria**, costantemente monitorata nell'applicazione
15) **Istituzione della sezione di polizia giudiziaria specializzata presso la Procura.**
È stata istituita in Procura una sezione di polizia giudiziaria specializzata, con 4 unità, tra cui un sottufficiale della Guardia di Finanza per lo svolgimento delle indagini patrimoniali.
16) **Ausilio delle persone offese nella fase successiva all'applicazione della misura cautelare o di prevenzione personale.**
Si presta ausilio alle vittime dopo l'esecuzione della misura. È noto che le vittime non di rado ridimensionano i fatti per le pressioni ambientali, per le necessità economiche e per la sensazione di abbandono che vivono. All'atto della comunicazione dell'applicazione della misura la parte offesa viene informata adeguatamente dei suoi diritti dalle psicologhe addette allo Sportello della Procura che individuano concrete azioni di sostegno, anche unitamente ai servizi sociali. Viene anche fornito il numero di cellulare del personale di polizia giudiziaria cui rivolgersi in caso di necessità la parte offesa viene contattata periodicamente dal personale di polizia giudiziaria e/o dalle psicologhe dello Spazio ascolto per accertare le sue esigenze.
17) **Coinvolgimento dei Servizi sociali per il sostegno delle persone offese dopo l'applicazione della misura cautelare o di prevenzione personale.**
Con apposite Linee guida reperibili nella sezione "Rete integrata" del Sito web dedicato al contrasto alla violenza di genere, si è prevista una specifica collaborazione dei Servizi Sociali del circondario al fine di sostenere (e non colpevolizzare specificamente la donna) la persona offesa;
18) **Priorità al dibattimento, evitare la scadenza delle misure cautelari.**
I procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sono in fascia A (priorità assoluta) e sono monitorati continuamente. L'impegno del Tribunale evita la *scadenza* delle misure cautelari. Purtroppo, in assenza di misure cautelari i dibattimenti sono fissati a distanza di anni, perciò il problema è stato segnalato in più sedi, col rischio di *denegata giustizia*.
19) **Verifica delle emergenze dibattimentali.**
Tutti i processi dibattimentali sono monitorati nel loro andamento, anche per consentire indagini integrative, in forza della contestazione aperta adottata per maltrattamenti e stalking, consentendo una contestazione unitaria ed evitando il proliferare di processi.
20) **Verifica dell'esito dell'udienza preliminare e del dibattimento.**
Se le sentenze ex art. 425 c.p.p. o di assoluzione non sono condivise viene proposto appello. Anche per le condanne si propongono, se del caso, ricorsi per cassazione.
21) **Coordinamento con la Procura generale per le impugnazioni proposte.**
Si segnalano alla Procura generale gli appelli di maggior rilievo che, su richiesta della stessa Procura generale, viene fissato in modo celere. Successivamente vi sono contatti col Sostituto Procuratore generale d'udienza.
22) **Nuovi strumenti di tutela per le vittime di questi reati. Le misure di prevenzione personali previste dal Codice Antimafia.**
La Procura di Tivoli ha proposto, prima in Italia, nuovi strumenti di tutela della donna vittima di gravi delitti applicando le misure di prevenzione ancora prima delle modifiche introdotte dalla l. 161/2017 e oggi dalla l. n. 168/2023.
23) **Monitoraggio dei detenuti *scarcerandi* per questi reati e interventi *preventivi* a tutela delle vittime.**
In considerazione dell'accertata alta recidiva dei detenuti per reati di violenza di genere, sono acquisiti periodicamente i dati relativi alle persone detenute in carcere o con misura alternativa alla detenzione per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis e ss., 612-bis c.p., per i quali la liberazione è prevista nei successivi cinque mesi. Si svolgono accertamenti sul comportamento durante la detenzione e, se si accerta l'attualità della pericolosità, si richiede l'applicazione di una misura di prevenzione personale.
24) **Incremento dei rapporti con il Tribunale di Tivoli, settore civile.**
Si è incrementato il ruolo del Pubblico Ministero nei processi civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli. Sono state adottate *Linee guida operative aventi ad oggetto competenze e ruolo del Pubblico Ministero nei rapporti col Tribunale civile in presenza di reati di violenza domestica (artt. 69 e 70 c.p.c.)* Particolarmente utile la scelta di nominare CTP del Pubblico Ministero nel caso di CTU sulla responsabilità genitoriale quando vi sono situazioni di violenza.

2.1.1. I dati nazionali.

Il fenomeno della violenza di genere, domestica e contro le donne[12] (violenza fisica, sessuale, verbale, psicologica, economica e morale) è di dimensioni allarmanti, sia per il numero delle vittime, sia per l'elevatissima percentuale dei casi non denunciati.

La più attendibile fonte è costituita, a oggi, **dall'indagine ISTAT 2015**[13] che ha attestato i seguenti numeri: 6 milioni e 788.000 donne tra i 16 e i 70 anni, cioè **il 31,5%, ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale**; il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila).

Dalla Relazione del Ministero dell'Interno dell'8 marzo 2023, sui cosiddetti "reati spia" - verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna - emerge che le vittime sono donne nelle seguenti percentuali: il 75% per gli atti persecutori; tra l'81 e l'83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali.

Il **Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria** (DAP) del Ministero della Giustizia attesta, con riferimento ai delitti contro familiari e conviventi e contro la persona, che i detenuti per reati di violenza di genere, domestica e contro le donne sono per la quasi totalità uomini, pari a circa il 96%[14] .

Dunque, dai dati esposti, emerge che **gli autori** dei delitti di violenza di genere, domestica e contro le donne sono uomini tra l'80 e il 90% dei casi.

2.1.2. I dati del circondario.

Nel territorio di competenza della Procura e del Tribunale di Tivoli, l'incidenza di questi delitti è estremamente elevata[15]. A titolo esemplificativo, da quando sono state avviate da questa Procura alcune iniziative (che hanno coinvolto anche la Polizia Giudiziaria) per fare emergere il fenomeno, sono esponenzialmente aumentate le notizie di reato di violenza di genere:

A titolo esemplificativo, dal giugno 2016, data in cui sono state avviate da questa Procura numerose iniziative per fare emergere il fenomeno (che saranno esposte oltre), sono esponenzialmente aumentati i procedimenti per reati di violenza di genere (ogni procedimento può contenere più notizie di reato).

Il raddoppio delle notizie di reato (delitti contro la libertà sessuale, stalking, maltrattamenti).

---

[12] La risposta alla violenza contro le donne per motivi di genere (*gender-basedviolence),* come fenomeno basato sulla tradizionale sottomissione delle donne agli uomini e sull'esistenza di ostacoli all'esercizio dei loro diritti, che si risolvono in meccanismi per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini, trova la sua definizione nell'art. 3 della Convenzione di Istanbul. Infatti, l'espressione 'violenza contro le donne basata sul genere' è da intendersi come "*una violazione di diritti umani o una forma di discriminazione nei confronti delle donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provochino o rischino di provocare danni o sofferenze di carattere fisico, sessuale, psicologico o economico, inclusi i casi di minacce di simili condotte, coercizione o privazione arbitraria della libertà, occorsi nella sfera pubblica o nella sfera privata*", l'art. 3, lett. c, recita "*con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini*". In tal senso anche la Direttiva UE del Parlamento europeo in corso di pubblicazione sulla GU europea.

[13] ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Anno 2014, consultabile su *www.istat.it.* Si tratta del risultato dell'indagine sulla Sicurezza delle donne, condotta dall'ISTAT tra maggio e dicembre 2014, su un campione di 24.761 donne residenti nel nostro Paese e volta a fare emergere la loro eventuale esperienza della violenza, fisica, sessuale o psicologica nell'arco della vita.

[14] Dati risultanti dal sito del Ministero della Giustizia.

[15] Cfr, da ultimo, i dati contenuti nelle Linee guida sulla l. n. 168/2023 https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_11031.pdf.

Dal 2017 al 2022 le notizie di reato nei confronti di persone note per i delitti c.d. codice rosso sono raddoppiate (da 502 a 995).

Procedimenti iscritti dal 1° gennaio 2023 al 23 novembre 2022:

Titolo reato	**1/1/23-25/11/23**
612 bis c.p.	**243**
572 c.p.	**498**
582 codice rosso	**240**
609 bis ss c.p.	**69**
TOTALE	**1.050** **(su base annua 1.150, con un ulteriore incremento del 10% dal 2022)**

Le misure cautelari applicate nel 2022.

Questi i numeri delle misure cautelari applicate nel 2022, anche all'esito dei provvedimenti precautelari.

REATO	Totale
572	127
582 AGGRAVATO	14
609 BIS E SEGG.	29
612 BIS	51
Totale complessivo	221

Dal 1° gennaio 2023 al 23 novembre 2023 risultano 231 misure (su base annua 255, con un incremento del 10%).

L'applicazione dell'art. 362-bis c.p.p. sull'obbligo di valutazione della misura cautelare nei trenta giorni.

In adempimento dell'art. 362-bis c.p.p., questi i dati per i procedimenti iscritti dal 9 dicembre 2023 al 9 marzo 2024

ELENCO B iscritti art. 362 bis dal 9/12/2023 al 9/3/2024	
REGISTRO IGNOTI	23
REGISTRO NOTI	340
Totale complessivo	**363**
dei fascicoli sopraindicati:	
RICHIESTE DI MISURA EMESSE ENTRO I 30 GIORNI (per tipologia)	
ALLONTANAMENTO dalla CASA FAMILIARE	6
ARRESTI DOMICILIARI	2
CUSTODIA CAUTELARE in CARCERE	11
DIVIETO di AVVICINAMENTO ai LUOGHI FREQUENTATI dalla P.O.	12
OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTORITA' PG	1
Totale complessivo	**32**

L'applicazione del braccialetto elettronico.

È applicato costantemente il c.d. braccialetto elettronico antistalking (diverso da quello applicato per gli arresti domiciliari), con cavigliera all'indagato e consegna alla parte offesa di un apparecchio simile a un cellulare; la distanza minima nel caso di divieto di avvicinamento è di 500 metri e si rappresenta all'indagato che in caso di mancato consenso sarà richiesta una misura più grave. Se vi è violazione al divieto di avvicinamento o all'allontanamento dalla casa familiare l'allarme scatta per la donna e presso la centrale operativa delle forze dell'ordine, con intervento immediato, (essendovi il tracciamento in tempo reale). È applicato in pochi giorni, con ampia disponibilità.

Il rapporto tra autore e vittima.

Di particolare rilievo il rapporto indagato/parte offesa. **I dati, relativi all'anno giudiziario 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022. Confermano che si tratta di reati principalmente commessi da uomini ai danni delle donne[16].**

Maltrattamenti (art. 572. c.p.):

- indagati, complessivamente: uomini 82%, donne 18%;
- indagati uomini, con parti offese uomini 25%, con parti offese donne 75%;
- indagate donne, con parti offese uomini 47%, con parti offese donne 53%. Disaggregando i dati emerge che la gran parte dei maltrattamenti di donne ai danni di uomini derivano da situazioni di disagio della donna (tossicodipendenza o alcol dipendenza).

Violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.):

- indagati, complessivamente: uomini 99%, donne 1%;
- indagati uomini, con parti offese uomini 15%, con parti offese donne 85%;
- indagate donne, con parti offese uomini 100%.

Atti persecutori (art. 612-bis c.p.):

- indagati, complessivamente: uomini 76%, donne 24%;
- indagati uomini, con parti offese uomini 29%, donne 71%;
- indagate donne, con parti offese uomini 36%, donne 64%.

Lesioni codice rosso (art. 582 c.p. aggravato dalla relazione):

- indagati, complessivamente: uomini 72%, donne 28%;
- indagati, con parti offese uomini 35%, donne 65%;
- indagati, con parti offese uomini 53%, donne 47%:

Le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo o divieto di soggiorno e divieto di avvicinamento).

Sono risultate di grande utilità per il contrasto alla violenza in esame e per la tutela della vittima le misure di prevenzione applicate ai sensi dell'art. 4, comma 1., lett. i-*ter*, d.lgs. n. 159/2011.

Il Tribunale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, provvede con grande

[16] Per il dettaglio si rinvia alla Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 di cui alla nota precedente.

celerità, anche con applicazione urgente *inaudita altera parte* ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, quando richiesto dalla Procura, ricorrendo i presupposti.

L'esito dei procedimenti.

La celere definizione del procedimento, avviata dal 2017 con una specifica azione organizzativa della Procura diretta a incrementare il contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica, incrementa le condanne. Questi i dati dell'esito dei processi conclusi con sentenze di merito pronunciate negli anni 2021 e 2022 in relazione all'epoca dei fatti giudicati per delitti di violenza di genere, domestica e contro le donne (escluse le declaratorie di incompetenza e di improcedibilità o estinzione del reato):

- fatti commessi tra il 2008 e il 2012, 50% di condanne e 50% di assoluzioni;
- fatti commessi tra il 2013 e il 2018, 65% di condanne e 35% di assoluzioni;
- fatti commessi tra il 2019 e il 2022, 85% di condanne e 15% di assoluzioni.

L'importanza del fattore tempo in questo settore è nota ed è dimostrata dalla lettura delle sentenze di assoluzione frequentemente fondate sulla ritrattazione o sul ridimensionamento della parte offesa derivante non dall'inesistenza dei fatti ma dalla perdita di fiducia verso le istituzioni, dall'insostenibilità della situazione personale, dalle pressioni ambientali, etc.

Tribunale e Procura hanno previsto la priorità assoluta per i procedimenti di violenza sessuale, maltrattamenti e atti persecutori:

- nella fase delle indagini preliminari, anche per consentire la rapida richiesta e valutazione sulle misure cautelari personali a protezione della vittima;
- nella fase dibattimentale in cui i processi sono inseriti in Fascia A (priorità assoluta, col 17% dei procedimenti). Quelli per i delitti ex art. 570 e 570-*bis* c.p. sono in fascia B (priorità successiva, col 33% dei procedimenti)[17].

Il carico di lavoro del Tribunale e il raddoppio dei processi nel settore in esame non consente la celere trattazione dei processi, ad eccezione di quelli con misura cautelare in atto.

2.1.3. Il Gruppo di lavoro della Procura *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori* (senza *l'erroneo* riferimento – prima di tutto giuridico e normativo - alle c.d. "fasce deboli").

L'incremento e la natura dei reati, col rischio per l'incolumità della persona offesa, hanno imposto di assegnare al I Gruppo di lavoro che si occupa di *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori,* oltre che della materia generica, 6 magistrati su 11.

Fin dal progetto organizzativo 2017-2019 si è ritenuto di non fare alcun riferimento alle c.d. "fasce deboli" in questa definizione non corrisponde all'ordinaria modalità di denominazione dei Gruppi di lavoro, individuata sulla base della tipologia di reati trattati e non certo su quella della persona offesa. Del resto, la diffusa denominazione "fasce deboli" risente di una risalente impostazione nella trattazione di questi delitti "rivoluzionata" nel tempo dalle Convenzioni (prima di tutto Cedaw e di Istanbul)[18].

---

[17] Esiste, poi, la Fascia C con il restante 50% dei procedimenti.

[18] Si legge nel progetto organizzativo "Si è deciso di modificare il nome del presente gruppo sostituendo quello originario, usualmente utilizzato con la dizione sintetica "reati contro le fasce deboli" , in quanto rischia di includere le donne tra i soggetti c.d. deboli, perpetuando uno stereotipo culturale, quello che ha distinto nel linguaggio comune il sesso forte/uomo dal sesso debole/donna , che va tenuto distante dal fenomeno criminale della violenza di genere perpetuata nei confronti delle donne in quanto tali e non perché "deboli". Invero, la violenza contro le donne, che ha una dimensione planetaria e generalizzata, tanto da avere condotto all'adozione della convenzione di Istanbul, viene consumata nei confronti di tutti i tipi di donne, a

Del resto, la l. n. 168/2023 ha sostanzialmente normato, non solo l'unica tipologia di delitti che impone l'istituzione di un Gruppo specializzato (oltre alla Direzione distrettuale Antimafia e Antiterrorismo). Ma anche la sua denominazione, prevedendo, all'art. 5, *Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica:* "1. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati **per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica**»".

Per questa tipologia di reati, che ha quasi sempre effetti devastanti sulla vittima, è insito il rischio che le violenze possano giungere a tragici epiloghi, in assenza di sostegno.

L'esperienza giudiziaria dimostra che un efficace e tempestivo contrasto a tale fenomeno delittuoso è possibile solo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che, in qualsiasi forma, partecipano all'attività preventiva e repressiva. Questa sinergia è necessaria per fornire piena tutela alle vittime in relazione al pericolo di reiterazione del reato, limitando il più possibile le eventuali conseguenze negative, sul piano emotivo e psicologico, delle indagini e dell'eventuale successivo processo.

Emerge l'importanza di un serio e professionale approccio al fenomeno, da parte di tutti gli operatori e, *in primis,* della Polizia Giudiziaria in sede di raccolta della denuncia/querela o di semplice segnalazione.

3. L'oggetto della presente direttiva.

Al fine di contribuire ad innalzare il grado di conoscenza e di specializzazione, viene emanata la presente direttiva

Si premette che la presente direttiva pur se redatta nell'aprile del 2019 è stata continuamente aggiornata:

- sia a seguito delle leggi nn. 69/2019 e 168/2023;
- sia sulla base di evoluzione di prassi applicative

La direttiva riguarda i delitti, tentati o consumati, in materia di violenza di genere, domestica e contro le donne in particolare:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.);
- **atti sessuali con minorenne** (art. 609-*quater* c.p.);
- **corruzione di minorenne** (art. 609-*quinquies* c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-*bis* c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-*ter* c.p.);
- **omicidio (art. 575 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies*, c.p.) aggravate** ai sensi:
  - **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale a dire
    - contro l'ascendente o il discendente,

prescindere dall'essere le stesse individualmente fragili o meno, proprio per l'appartenenza al genere femminile. È dunque una scelta culturale quella volta ad eliminare il termine "fasce deboli", trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili".

  - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61,
  - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
- **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
- **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire **da colui che è indicato come** autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
- **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
- **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

La direttiva si applica anche per i reati di violenze sessuali, maltrattamenti e stalking (e lesioni aggravate) in cui la vittima sia di genere maschile, ovviamente con le specificità del caso, tenendo conto che:

- le violenze sessuali e i maltrattamenti vedono come vittime le donne in misura quasi totalitaria (un'eccezione, ad esempio, è il maltrattamento ai danni di parenti della persona che fa uso di sostanze stupefacenti);
- il delitto di atti persecutori è commesso ai danni delle donne in misura assai preponderante (non rientra nell'ambito della direttiva lo stalking condominiale).

3.1. La fondamentale differenza tra violenza e conflitto (o lite familiare).

Ancora oggi si registra confusione nel distinguere tra lite familiare e violenza.

La difficoltà per l'operatore di Polizia Giudiziaria che interviene nell'immediatezza è ben chiara a questo Procuratore, anche perché confusione si registra in atti giudiziari tanto che è dovuta intervenire più volte la Corte di cassazione per dare indicazioni e correggere erronee interpretazioni.

A titolo esemplificativo si riporta il testo di una recente sentenza della Corte di cassazione (S.C. sent. n. 19847/2022) che nell'annullare una sentenza di assoluzione che *confondeva* le liti con le violenze, afferma testualmente: "... Ciò è avvenuto nonostante nei reati di violenza domestica, e più in generale di violenza di genere, la prova – come noto – sia di regola costituita dalla testimonianza della persona offesa, visto che le condotte vessatorie si sviluppano in un contesto chiuso, cui spesso nessuno assiste, bastando quindi un'agevole attività di accertamento e interpretazione delle dinamiche della relazione tra autore e vittima, al fine di individuarne la disparità (economica, psicologica, sociale, culturale, fisica, ecc.), ivi inscrivendovi, se ve ne sono, singoli episodi costituenti di per sé reati. Se si opera questo esame, anche rappresentando la personalità e i modelli comportamentali riguardanti i ruoli di genere e familiari dei protagonisti, si evita di confondere il delitto di maltrattamenti con le liti familiari, lì dove vi sono i primi quando emerge un rapporto di gerarchia e di potere, dunque di sopraffazione di un soggetto su un altro; mentre vi sono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e simmetrica. Alcuni criteri per cogliere la differenza

sono, ad esempio, che vi siano o meno l'accettazione del punto di vista dell'altro; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite, la soccombenza sempre dello stesso soggetto; che vi sia la sensazione di paura solo di uno dei due". In tal senso la giurisprudenza della Corte di cassazione penale[19] e civile[20].

3.2. Sintesi della direttiva.

In un'indagine in materia di violenza di genere, domestica e contro le donne è di fondamentale importanza la ricerca e l'acquisizione degli elementi di prova nell'immediatezza del fatto.

La notizia di reato può derivare:

a) **da un intervento della Polizia Giudiziaria sul luogo del fatto, eventualmente previa richiesta della centrale operativa o dal personale del pronto soccorso.**
   Le attività da svolgere sono descritte al paragrafo 3 e riepilogate negli allegati A (punti 1 e 2), D ed E. È stata redatta anche una semplice scheda riepilogativa per l'intervento della "pattuglia" (Allegato F);

b) **dalla presentazione della persona offesa presso gli uffici della Polizia Giudiziaria.**
   Le attività da svolgere sono descritte al **paragrafo 5 e riepilogate negli** Allegati A (punto 3), B e C.

Acquisita la notizia di reato la Polizia Giudiziaria deve provvedere a specifiche indagini, anche su delega del Pubblico Ministero. Le direttive sono esposte al **paragrafo 6**.

Direttive specifiche sono previste nel caso in cui vittime dei reati di violenza di genere siano:

- **minori di anni 18 (paragrafo 7)**
- **vittime vulnerabili (paragrafo 8).**

3.2.1. Intervento della Polizia Giudiziaria nell'immediatezza del fatto.

La direttiva ha la finalità di rendere tendenzialmente uniforme l'operato della Polizia Giudiziaria sin dal primo intervento, assicurando un adeguato inquadramento probatorio della vicenda, al momento della richiesta di aiuto della vittima (o di altri soggetti) e di accesso al luogo del fatto.

3.2.2. Richiesta di intervento da parte della vittima o di altri soggetti, a seguito della chiamata su linea d'emergenza 112 o 113. Attività di competenza dell'operatore. Allegato A, punto 1.

Nel caso di richiesta di intervento telefonico, l'operatore del 112 o del 113 dovrà **(come indicato all'allegato A, punto 1)**:

a) registrare la telefonata;

b) acquisire i dati identificativi della persona chiamante, cercando di tranquillizzarla;

c) farsi dare una descrizione dettagliata della situazione e del luogo (indirizzo preciso) in cui si svolgono o si sono svolti i fatti;

d) acquisire le informazioni essenziali sulle ragioni del contatto telefonico;

e) chiedere se vi sono armi o oggetti pericolosi o nella pronta disponibilità dell'aggressore o nel luogo in cui si trova la vittima;

---

[19] S.C. sez. Civ., 11631/2024.
[20] S.C. sez. Civ., 11631/2024.

f) assicurarsi delle condizioni fisio-psichiche della vittima e degli eventuali minori presenti e fornire le prime indicazioni per metterli in sicurezza.

In particolare:

1) se è in casa occorre consigliare alla donna di uscire immediatamente (portandosi i minorenni eventualmente) e di andare in strada o rifugiarsi da un vicino, portando con sé il cellulare, i documenti, e di attendere l'arrivo delle Forze dell'Ordine;
2) se è in strada suggerire alla donna di fermare qualcuno a cui chiedere esplicitamente aiuto e/o di entrare in un negozio o in un luogo affollato e comunque di attirare l'attenzione del maggior numero di persone;
3) qualora emerga un **particolare pericolo** e sia possibile e opportuno, si resterà in contatto con la vittima per rassicurarla e suggerire i comportamenti più idonei, fino all'arrivo della pattuglia sul posto;

g) interrogare la banca dati S.D. al fine di acquisire le seguenti informazioni:

1) se si tratta del primo intervento di questa natura presso l'abitazione e/o su richiesta della vittima e/o nei confronti del medesimo aggressore;
2) sull'aggressore. Per esempio, se sia in possesso di armi legalmente denunciate, se sia stato già segnalato in particolare per reati di violenza di genere, domestica e contro le donne e, comunque, per reati in materia di violenza alle persone.

h) allertare immediatamente la volante-gazzella più vicina fornendo tutti i dati acquisiti nella telefonata ricevuta. È essenziale che il personale che interverrà venga informato su tutto ciò che è stato riferito nella chiamata, specialmente l'indirizzo e il numero civico dell'abitazione in cui è denunciata la commissione del fatto, nonché il numero di telefono del soggetto chiamante;

i) **redigere, se necessario, una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta**, precisando, oltre a quanto riferito al telefono dalla persona chiamante, eventuali ulteriori elementi oggetto di percezione diretta (per esempio i rumori, le voci, i pianti e le grida sentite);

j) allegare, ove possibile, alla relazione di servizio la registrazione e la trascrizione della telefonata.

Si è descritto **l'ordinario comportamento** richiesto all'operatore, **pur se questo andrà modulato sulla base della concreta possibilità di acquisire le informazioni** da colui che chiama e di svolgere l'attività informativa indicata.

3.2.3 Il sopralluogo, a seguito di richiesta del 112 o 113, d'iniziativa, su richiesta del personale del pronto soccorso (artt. 354 e 348 c.p.p.). Allegati A, D, E. Riepilogo dell'attività da svolgere nell'allegato F.

3.2.4. Attività da svolgere in ogni caso.

La Polizia Giudiziaria una volta intervenuta sul posto - su richiesta del 112 o d'iniziativa - dovrà in ogni caso (come indicato all'allegato A, punto 2.1):

a) porre attenzione, prima di accedere all'immobile ove si ipotizza la consumazione di reati, o al luogo in cui la vittima si trova, ai rumori, alle voci o alle grida (con indicazione se provengano da voce maschile o femminile) percepibili dall'esterno: tali rilevazioni dovranno essere puntualmente riportate

nell'annotazione che verrà redatta dalla P.G., indicando anche il sesso della persona offesa e/o se sono presenti minori;

b) entrare nell'abitazione e, adottato ogni opportuno intervento per assicurare l'incolumità della donna e delle persone presenti (in particolare se minorenni);

c) procedere al sopralluogo per verificare lo stato delle cose e delle persone presenti che possono aver assistito o preso parte all'evento. Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video/fotografici, così da avere un chiaro riflesso della situazione che si presenta agli occhi degli agenti che intervengono nell'abitazione (ciò è permesso con qualsiasi supporto tecnologico, anche con gli smartphone, dando atto in apposito verbale che si procederà all'eliminazione del file, appena lo stesso sarà riversato su apposito supporto informatico e messo a disposizione della A.G.). Avere cura di riprendere ogni elemento sintomatico di colluttazione o altre condotte aggressive o di danneggiamento (presenza di piatti, cibi e posate per terra, di porte rotte, di coltelli o oggetti contundenti a portata di mano, ecc.);

d) accertare direttamente e personalmente quali persone siano presenti nell'abitazione, senza affidarsi alle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno accolto gli operatori. Laddove si ipotizzi la consumazione di maltrattamenti in famiglia e il nucleo familiare comprenda persone di età minore, verificare in quali stanze si trovino e le loro condizioni di salute (anche psichica). Ove i minori non siano presenti, verificare in quale luogo si trovino;

e) gestire l'approccio con la vittima sulla base delle seguenti regole di condotta:
   1) parlare separatamente con la vittima. Evitare assolutamente la presenza di altre persone (aggressore, parenti, figli, ecc.);
   2) porsi in atteggiamento di ascolto incondizionato, senza mostrare di avere fretta, né pregiudizi, con modalità rassicuranti e non colpevolizzanti (come quella di cercare di capire se abbia lei dato causa all'aggressione);
   3) lasciare spazio, tempo e modo alle eventuali crisi di pianto e di sfogo emotivo;
   4) rassicurarla sul rispetto della riservatezza informandola che il Personale delle Forze di Polizia è obbligato a mantenere il segreto d'Ufficio e a rispettare le norme sulla privacy;

f) **evitare qualsiasi tentativo di *riappacificazione* tra la vittima e l'aggressore. È segnalata dalla vittima una violenza e non una lite familiare. In presenza di episodi di violenza non è consentito[21]:**
   - **porre in essere azioni di "pacificazione" o "mediazione" tra autore del fatto e vittima** (ad esempio, *invitare a un dialogo chiarificatore)*;
   - **parlare di liti familiari nelle C.N.R. o annotazioni.**

g) verificare attentamente le condizioni della persona indicata quale aggressore: descrivere il suo atteggiamento e puntualizzare se sia accomodante o aggressivo, se sia lucido o in stato di alterazione (da alcool o stupefacenti o altro), se consenta alle altre persone presenti di esprimersi liberamente; riportare le frasi da lui pronunciate;

h) verificare attentamente le condizioni della vittima: descrivere il suo atteggiamento, se è spaventata, se risulti che in stato di alterazione (da alcol o stupefacenti o altro);

i) raccogliere informalmente le prime dichiarazioni della persona offesa e delle altre persone informate sui fatti;

---

[21] L'art. 48 della Convenzione di Istanbul vieta "i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione" della Convenzione. In tal senso anche la riforma civile (cd. Riforma Cartabia) d.lgs. n. 149/2022. Recentemente S.C. I sez. civ. n 11631/2024.

j) **valutare la dinamica dell'atto violento, i mezzi usati dall'autore e stimare il rischio, per tutelare la vittima;**

k) se è presente un minore - sia esso vittima o persona informata dei fatti - richiedere l'assistenza di uno psicologo specializzato nell'età evolutiva e se si profila la necessità di ascoltarlo, ricordare che deve essere sentito nelle forme e nei modi previsti dall'art. 351 c.p.p.;

l) **chiedere alla vittima se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e/o relativo all'affidamento dei figli.** In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;

m) in separata sede, informare la vittima degli strumenti giuridici a sua tutela e dei propri figli, se possibile consegnando l'apposita guida alla persona offesa predisposta dalla Procura della Repubblica di Tivoli, ovvero fornire alla donna:
   - il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 operativo 24 ore;
   - il numero 077/4451803 dello "Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato" presso la Procura della Repubblica di Tivoli, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, mail infovittime.tivoli@giustizia.it; sito web *https://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime.aspx* ove sono presenti ulteriori indicazioni e che si suggerisce di consultare per avere notizia precisa di modifiche orari o eventuali chiusure;
   - i riferimenti di centri antiviolenza presenti nel territorio (in calce l'elenco dei CAV e Sportelli ascolto presenti nel circondario. Le case rifugio potranno essere richieste al 1522 o ai CAV);
   - il diritto al gratuito patrocinio vale a dire che l'avvocato/a sarà pagato dallo Stato.

   Invitare sempre la donna a rivolgersi a un Centro antiviolenza (CAV) fornendo i relativi numeri, precisando con chiarezza che può telefonare immediatamente al CAV, mettendo anche a disposizione un telefono. Consentire contatti diretti e immediati col personale del CAV, attendendo anche l'arrivo del personale di detto centro;

n) invitare la donna a rivolgersi anche a un avvocata/o rappresentando che è previsto il gratuito patrocinio e che le spese sono sempre a carico dello Stato.

È indispensabile che la Polizia Giudiziaria al momento dell'intervento rediga verbale di sopralluogo e apposita annotazione riepilogativa (di cui all'allegato D), che dia conto complessivamente di quanto emerso dalle attività di cui ai punti che precedono. Non utilizzare la qualificazione di "lite in famiglia", ma quella di "violenza domestica" che correttamente rappresenta i fatti verificati e percepiti, così astenendosi da valutazioni personali che potrebbero essere frutto di un pregiudizio ed una minimizzazione della richiesta di aiuto.

3.2.5. Ulteriori attività da svolgere in caso di *fumus* di violenza in atto.

Se dall'esito delle attività di cui ai punti precedenti emergessero elementi per ritenere sussistente il *fumus* di violenze in atto, la P.G. operante dovrà (come indicato all'allegato A, punto 2.2), oltre a quanto già indicato:

o) procedere, **eventualmente con l'ausilio di persone specializzate del corpo di appartenenza,** al sequestro di tutto ciò che è di pertinenza del reato e utile alle indagini;

p) adoperarsi perché siano refertate eventuali lesioni rilevate sulla persona offesa oppure indicare nel verbale ciò che si rileva personalmente e direttamente;

q) acquisire dalla persona offesa tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la persona lesa abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente;

r) descrivere, nel caso in cui vi siano fondati dubbi circa l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche da parte dell'aggressore dettagliatamente il suo comportamento ed ogni elemento sintomatico da cui si possa desumere il suo stato di alterazione. In caso di consenso dell'interessato, si potrà accompagnare lo stesso in Ospedale per l'effettuazione dei riscontri tossicologici che il personale medico riterrà opportuni. Qualora non vi sia consenso dell'indiziato, nei casi più rilevanti, la Polizia Giudiziaria dovrà contattare il P.M. di turno, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 359 bis c.p.p.;

s) **proporre soluzioni di tutela effettiva della persona offesa maggiorenne o la possibilità di collocazione temporanea in una struttura protetta**, ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi, e non si sia proceduto all'esecuzione di misure coercitive nei confronti del soggetto responsabile come indicato oltre;

t) valutare, nel caso di vittima minorenne – previa informazione al sostituto procuratore per i minorenni di turno – se sollecitare il servizio sociale territoriale ovvero provvedere direttamente al collocamento in struttura del minore *ex* art. 403 c.c.;

u) **accompagnare la vittima presso il Pronto Soccorso perché sia sottoposta ad adeguate cure**. Le lesioni riportate saranno attestate nel certificato dell'Ospedale che dovrà essere allegato agli atti.

L'ospedale è tenuto ad applicare le *Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza*, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 (pubblicato sulla GU n. 24 del 30-1-2018).

In alcune strutture le vittime di violenza beneficiano, sin dall'arrivo in Pronto Soccorso, di un percorso di accoglienza che si avvia mediante l'attivazione del Codice Rosa, ad esse espressamente dedicato, che comporta il loro inserimento in sale apposite, in cui hanno accesso solamente il personale medico e le forze di polizia, per garantire al massimo la riservatezza, nonché l'assistenza di personale specializzato per offrire un adeguato sostegno sotto ogni profilo. Nelle strutture dove non vi sia tale possibilità, la P.G. dovrà confrontarsi con i responsabili del Pronto Soccorso, in modo da garantire un certo grado di riservatezza ed un sollecito accesso della persona offesa alla prima visita ed ai successivi accertamenti diagnostici.

In calce sono indicati gli Ospedali ove è operativo il c.d. Codice Rosa.

Qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l'accertamento delle responsabilità dell'aggressore.

v) **avvisare la vittima che può mettersi in contatto con i Centri antiviolenza**, di cui saranno forniti i numeri, reperibili sull'avviso alla persona offesa predisposto dalla Procura della Repubblica (cfr. supra lett. n) ovvero in calce alla presente direttiva in un elenco continuamente aggiornato;

w) **procedere all'arresto in flagranza (anche differita) se ci sono i presupposti di legge o all'allontanamento dalla casa familiare (per i delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 c.p.p.) (vedi allegato E);**

Va in ogni caso redatta l'annotazione di servizio di cui all'allegato D).

3.2.6. Attività da svolgere nel caso di *fumus* di violenza sessuale.

Nel caso di denunce di violenza sessuale o indizi che fanno ritenere la stessa avvenuta, la Polizia Giudiziaria dovrà (come indicato all'allegato A punto 2.3):

a) **avvisare subito il P.M. di turno e seguire le sue indicazioni;**
b) **richiedere l'intervento di personale specializzato.**

La Polizia Giudiziaria dovrà:

a) acquisire i reperti di natura biologica dell'aggressore (abbigliamento indossato dalla vittima o dall'aggressore, fazzoletti, cicche di sigarette, gomme da masticare o altri reperti potenzialmente contenenti materiale biologico e che siano presenti sul luogo dell'aggressione), nonché ogni altro rilievo (impronte papillari presenti su oggetti, vetri, armi impiegate) o prelievo (materiale ematico presente a terra, materiale pilifero) ritenuto utile. Assicurarsi che i reperti vengano adeguatamente conservati e posti a disposizione della magistratura inquirente per gli avvisi di rito e per la successiva effettuazione di accertamenti tecnici ed accompagnare la vittima, ove lo voglia, presso l'ospedale assicurandosi che applichi le Linee guida del DPC sopra indicate al par. 4.2.2, lett. n);
b) qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l'accertamento delle responsabilità dell'aggressore;
c) chiederle se intende mettersi in contatto con personale del centro antiviolenza (cfr. supra lett. n).

In ogni caso andrà compilata l'annotazione di servizio di cui all'allegato D.

3.2.7. Il sopralluogo a seguito di intervento presso il Pronto Soccorso (sollecitato dal personale dell'ospedale o in altro modo).

In caso di intervento presso il Pronto Soccorso – sollecitato dal personale dell'ospedale o in altro modo – per lesioni riconducibili ad episodi di violenza di genere, **la Polizia Giudiziaria si recherà sul luogo per constatare la situazione e svolgerà l'attività indicata al par. 3.2 di competenza a prescindere dall'intenzione della vittima di sporgere denuncia/querela (come indicato all'allegato A, punti 2.1, 2.2, 2.3, con le specificità del caso, trattandosi di sopralluogo successivo alla possibile violenza)**.

Inoltre, dovrà (come indicato all'allegato A, punto 2.4):

1. acquisire la certificazione medica;
2. chiedere chiarimenti al personale sanitario, dal quale si farà riferire le spiegazioni fornite dalla vittima sulla causa delle lesioni;
3. verificare se vi sono stati precedenti accessi al Pronto Soccorso e se questi possano essere compatibili/riconducibili ed episodi di violenza domestica;
4. procedere alla verifica immediata dei precedenti SDI sia della vittima che del presunto autore (*in modalità utente investigativo*), al fine di acquisire ulteriori notizie circa la personalità dei soggetti coinvolti ed eventuali precedenti episodi di violenza;
5. procedere ad un prudente approccio con la vittima, al fine di valutare la dinamica dell'atto violento, i mezzi usati dall'autore e stimare il rischio, così da adottare gli opportuni mezzi di protezione a sostegno della p.o.;
6. adottare, nel caso la vittima sia in compagnia del coniuge/convivente, verosimile autore della violenza, tutte le cautele per assicurare la riservatezza dell'audizione ed assicurarle la possibilità immediata di tutela;
7. attivarsi, nel caso di pericolo per la vittima, all'immediato iter di protezione;

8. redigere un'annotazione di P.G., contenente i dettagli dell'intervento nonché le fonti di prova acquisite (*referto, eventuali sommarie informazioni, precedenti accessi al PS, accertamenti SDI ecc.*);
9. **chiedere alla vittima, in ogni caso, se ha in corso un procedimento** di separazione, divorzio e/o relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
10. in separata sede, informare la vittima degli strumenti giuridici a sua tutela e dei propri figli, se possibile consegnando l'apposita guida alla persona offesa predisposta dalla Procura della Repubblica di Tivoli che dovrebbe essere reperibile presso lo stesso pronto soccorso (se non disponibile sarà segnalato alla Segreteria del Procuratore della Repubblica), ovvero fornire alla donna:
    - il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 operativo 24 ore;
    - il numero 077/4451803 dello "Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato" presso la Procura della Repubblica di Tivoli, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, , mail infovittime.tivoli@giustizia.it; sito web *https://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime.aspx* ove sono presenti ulteriori indicazioni e che si suggerisce di consultare per avere notizia precisa di modifiche orari o eventuali chiusure;
    - i riferimenti di centri antiviolenza presenti nel territorio (in calce l'elenco dei CAV e Sportelli ascolto presenti nel circondario. Le case rifugio potranno essere richieste al 1522 o ai CAV);
    - il diritto al gratuito patrocinio vale a dire che l'avvocato/a sarà pagato dallo Stato.
11. invitare la donna a rivolgersi a un centro antiviolenza;
12. invitare la donna a rivolgersi a un avvocata/o rappresentando che è previsto il gratuito patrocinio e che le spese sono a carico dello Stato.
13. assicurarsi, nel caso in cui la vittima manifesti l'intenzione di sporgere querela/denuncia, che sia immediatamente ricevuta presso gli Uffici del Comando, ove si procederà secondo le specifiche direttive impartite (par. 4, Allegato A, punto 3).

3.2.8. Informazioni alla persona offesa dal reato.

Anche nel caso di intervento in loco o presso il pronto soccorso alla vittima devono essere offerte le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p., consegnando la guida appositamente redatta dalla Procura della Repubblica, compilando l'allegato H.

Qualora la guida non sia immediatamente reperibile l'operatore rappresenterà alla vittima, come indicato al punto 3.2.2 lett. n) che:

a) per i reati di violenza di genere, domestica e contro le donne è previsto il gratuito patrocinio, vale a dire che l'avvocato/a viene pagato dallo Stato;
b) la vittima si può rivolgere a un centro antiviolenza;
c) si forniranno:
    - il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 operativo 24 ore;
    - il numero 077/4451803 dello "Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato" presso la Procura della Repubblica di Tivoli, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, mail infovittime.tivoli@giustizia.it; sito web *https://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime.aspx* ove sono presenti ulteriori

indicazioni e che si suggerisce di consultare per avere notizia precisa di modifiche orari o eventuali chiusure;

d) i riferimenti di centri antiviolenza presenti nel territorio (in calce l'elenco dei CAV e Sportelli ascolto presenti nel circondario. Le case rifugio potranno essere richieste al 1522 o ai CAV);
e) il diritto al gratuito patrocinio vale a dire che l'avvocato/a sarà pagato dallo Stato.
f) si avviserà la vittima che potrà presentarsi presso il comando di Polizia Giudiziaria per ritirare l'apposita guida contenente i diritti della vittima di reato.

3.2.9. Scheda di accompagnamento alla C.N.R.

Alla C.N.R andrà sempre allegata la scheda di accompagnamento riepilogativa di alcune attività (**Allegato G**) *aggiornata anche dopo la l. 69/2019* **ed andrà sempre compilato l'Avviso allegato H.**

3.2.10 Modulistica da utilizzare.

Per praticità si allegano:

- Sommarie linee guida di intervento (**Allegato A**) contenenti:
  - linee guida a cui gli agenti di P.G. devono attenersi nei casi di primo approccio con la vittima per chiamata telefonica (**punto 1**);
  - approccio con la vittima nel luogo della violenza e/o al pronto soccorso (**punto 2**);
- Schema di annotazione di servizio (**Allegato D**): documento che deve essere compilato dagli agenti di P.G. che effettuano il sopralluogo di iniziativa, in modo tale da dare conto delle attività svolte sino a quel momento;
- Schema di attività della Polizia Giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato (**Allegato E**).
- Procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie (**Allegato F**);
- Scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G. (**Allegato G).**

4. Acquisizione della notizia di reato in seguito a denuncia/querela della persona offesa. Allegati A (punto 3), B, C, E.

4.1. Specifici adempimenti nel caso di denuncia/querela di violenza di genere.

Qualora la Polizia Giudiziaria acquisisca una notizia di reato (denuncia, querela, ecc.), relativamente a uno dei reati inquadrabili nella c.d. violenza di genere, la Polizia Giudiziaria **provvederà a contattare telefonicamente il magistrato di turno esterno, qualora**:

a) si tratti di violenza sessuale;
b) di situazioni particolarmente difficili da interpretare;
c) di necessità di ascolto immediato di un minore;
d) di pericolo concreto per la vittima.

Si raccomanda l'urgenza di provvedere come disposto dalle modifiche apportate dalla l. 69/2019 all'art. 347, co. 3.

4.2. Cautele preliminari da adottare per la redazione della denuncia/querela.

In primo luogo, vi è assoluto divieto di invitare la donna a tornare in altra occasione o di lasciarla in lunghe attese. Eventuali esigenze impellenti di servizio (che purtroppo si verificano) saranno immediatamente rappresentate al superiore che, se insuperabili, informerà immediatamente a mezzo mail la sezione di P.G. della Procura della Repubblica. Ciò consentirà di riscontrare eventuali doglianze dell'interessata che talvolta sono presentate in Procura.

Nel corso dell'audizione della persona offesa, già all'atto della presentazione della denuncia, querela o esposto (comunque definito dalla stessa o dal suo legale) è necessario adottare alcune **cautele** che consentano di:

a) rispettare la **dignità**, la volontà e il diritto alla riservatezza **della vittima**;
b) salvaguardare la **genuinità e la completezza del racconto**.

È necessario che la persona offesa sia **sentita da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria specializzato** e che attenda il meno possibile, con la cautela di farla accomodare in un luogo riservato all'interno degli uffici e senza che possa essere avvicinata da qualcuno se non persone di sua diretta fiducia.

Pertanto, nella fase di raccolta delle dichiarazioni della vittima:

- occorre creare un **contesto quanto più sereno e accogliente possibile**. La parte lesa, infatti, si rivolge a degli sconosciuti, per lo più in divisa e di genere diverso dal proprio, per riferire avvenimenti e vicende della propria vita personale ed è bene evitare qualsiasi interferenza con il momento della deposizione (per esempio, rispondere a telefono, ingresso in stanza da parte di altro personale dell'ufficio, ecc.);
- il verbalizzante deve porsi con un **atteggiamento attento, aperto e capace di dare fiducia**. La vittima deve avere la percezione di essere ascoltata veramente. Il verbalizzante deve astenersi da qualsiasi manifestazione di stupore o incredulità durante la narrazione del fatto, e più ancora da qualsiasi commento o consiglio e colpevolizzazione della vittima;
- **vi è assoluto divieto a disincentivare la presentazione della denuncia/querela semmai ritenendo i fatti lite familiare**.
-
- il verbalizzante dovrà **astenersi da qualsiasi commento** che possa in qualche modo suggestionare la vittima. Il verbalizzante dovrà evitare domande suggestive o nocive alla sincerità delle risposte. **In questa materia spesso vi sono pregiudizi che inquinano l'accertamento del fatto** (ad esempio, parlare di *lite familiare, conflitti familiari, bisticci, alterchi, situazione conflittuale, ecc.)*
- quando il **racconto si presenti incompleto** o frammentato, l'ufficiale di Polizia Giudiziaria dovrà appurare una serie di circostanze, in modo da accertare:
  I. la natura delle **violenze fisiche** e il tempo in cui si sono protratte;
  II. la natura delle **violenze verbali**: dovranno essere riportate le espressioni utilizzate, per un corretto inquadramento della fattispecie penale (potendosi configurare il delitto di diffamazione, minacce, molestie o altro). L'ufficiale di P.G. deve tenere conto che hanno rilevanza tutte le condotte poste in essere dalla persona indicata come autore del reato, anche se non costituenti reato se autonomamente considerate. Tali condotte possono consistere in maltrattamenti verbali, comportamentali, maltrattamenti fisici e violenze fisiche e

psicologiche[22].Si dovrà evitare di verbalizzare solo le dichiarazioni relative all'ultimo episodio, non facendo emergere in tal modo l'abitualità della condotta, indispensabile per la configurazione della fattispecie penale del reato di maltrattamenti. Chiedere approfondimenti e ricordi delle cause scatenanti gli episodi violenti nella consapevolezza che la vittima è portata, spesso, a ridimensionare i fatti e a ritenerli non rilevanti perché non riconosce la violenza;

III. la natura delle **violenze psicologiche**: dovranno essere chiariti gli episodi percepiti come umilianti, svilenti, ridicolizzanti. Di rilevante importanza sarà anche indagare il contesto culturale di appartenenza della vittima e dell'autore del reato denunciato (livello di studio e di guadagno, occupazione lavorativa ricoperta, tempi e modalità di gestione della casa e dei figli da parte di ciascuno, ecc.);

IV. la natura delle **violenze sessuali:** dovrà essere precisato se vi sia stata violenza fisica o minaccia, ovvero abuso delle condizioni di inferiorità fisico-psichica (per esempio dovuto all'uso di sostanza stupefacenti o dall'abuso di alcool) ovvero uso di armi o sostanze (art. 609 *ter*, comma 1, n. 2 c.p.) ovvero anche privazione della libertà personale della persona offesa (art. 609 *ter*, comma 1, n. 4 c.p.); quale sia stata la natura dei singoli atti sessuali subiti; se vi sia stata la partecipazione di più persone (art. 609 *octies* c.p.);

V. nel caso di **violenze domestiche perpetrate dai figli nei confronti dei genitori o dei parenti** dovrà essere specificato se le violenze sono volte al procacciamento di denaro finalizzato all'acquisto di alcol o sostanze stupefacenti. In tal caso oltre al reato di maltrattamenti, potrebbero ricorrere gli estremi dei reati di rapina o di estorsione, il che deve

---

[22] Si riportano qui di seguito degli esempi di maltrattamenti verbali.
SVALUTAZIONE DIRETTA E INDIRETTA:
- *Diretta*: utilizzare parole di disprezzo che sminuiscono o mettono in ridicolo la partner in presenza di altre persone. Utilizzare espressioni come "Non vali niente", "Non sai fare niente", "Non capisci", "Sei una stupida", "Specchiati alle tue amiche", ripetute nel tempo possono produrre una forte insicurezza in chi le riceve;
- *Indiretta*: Sminuire la partner, utilizzando anche battute ironiche, in apparenti momenti di tranquillità, danno luogo ad un contesto maltrattante;
- Ipercriticismo;
- *Minacce*: intimidazioni di toglierle la libertà o di farle del male fisicamente, qualora la donna non faccia ciò che il partner le chiede;
- *Ricatti morali*: minacciare la possibilità di svolgere qualche azione negativa verso la donna, i figli o i familiari di lei;
- *Atteggiamenti verbali di comando*: parlare in maniera impositiva, come se fosse in una posizione dominante, che dà ordini ed esige obbedienza;
- *Insulti*: intervenire nei punti cardine della personalità e dell'autostima ("Sei una sgualdrina", "Sei brutta", "Sei troppo grassa", "Non sai fare la donna", "Sei una stupida", "Non sai fare niente", ecc.).
MALTRATTAMENTI COMPORTAMENTALI:
- *Isolamento da amici e familiare*: limitare il più possibile, se non impedire nei casi estremi, le relazioni della donna con amici e familiari;
- *Atteggiamenti svalutanti indiretti:* adottare comportamenti svalutanti e subdoli in maniera ripetuta, in un clima mite non collegato al momento dell'ira;
- *Attacchi di ira che impauriscono la donna:* perdita di controllo ed esplosioni di rabbia attraverso azioni irruente verso di lei/figli e verso oggetti. Queste azioni causano un continuo stato emotivo di paura ansia e terrore che si attivano quando la donna avverte degli atteggiamenti tipici che inquadra come segnali prodromici (che annunciano la reazione violenta);
- *Ipercontrollo*: attivazione da parte del maltrattante di comportamenti atti a controllare continuamente la partner per evitare che possa compiere azioni che le sono state vietate o che possa in qualche modo tradirlo (telefonate continue, incontri a sorpresa fino a dei veri e propri inseguimenti).
TERRORISMO PSICOLOGICO DI PROSSIMITÀ NELLA COPPIA:
Per terrorismo psicologico di prossimità nella coppia si intendono quelle azioni che causano disagio alla persona (verbali, fisiche, comportamentali) miste a comportamenti di grande "affettività" che vengono attuati e ripetuti nel tempo comportando un tessuto emotivo di angoscia, paura e affetto che confondono la donna, minando così la sua capacità di autodifendersi, di autodeterminarsi e di valutare in modo obiettivo la situazione.

essere ricostruito facendo riferimento ai singoli episodi al fine di appurare se vi sia un rapporto causale tra la dazione di denaro e la minaccia o violenza;

- occorre raccogliere ogni tipo di **informazione che concerna il nucleo familiare ma anche il soggetto denunciato**. È importante raccogliere informazioni dalla parte lesa circa i posti frequentati dal denunciato, abitazioni diverse dalla residenza, eventuali precedenti penali conosciuti dalla parte lesa, informazioni sulla sua personalità. Bisogna anche acquisire le utenze telefoniche della persona offesa e dell'indagato, così da consentire le opportune indagini;
- occorre accertare **se è in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli**. In caso positivo occorre acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
- occorre verificare **se la persona denunciata abbia la disponibilità di armi**, anche per le ulteriori immediate iniziative di competenza;
- occorre verificare se la vittima abbia un'autonomia economica ovvero se abbia una dipendenza economica dalla persona denunciata. In quest'ultimo caso saranno raccolti elementi sul lavoro svolto dal denunciato, sullo stipendio percepito, sulle disponibilità economiche, sul possesso di veicoli e immobili;
- laddove siano denunciate condotte di violenza ad opera di soggetti estranei all'ambito familiare o relazionale della vittima, acquisire le indicazioni concernenti la descrizione dell'aggressore o comunque tendenti alla sua identificazione.

4.4-bis. Adempimenti della Polizia Giudiziaria nel caso di acquisizione di documenti ricevuti dalla persona offesa. Annotazione descrittiva.

È sempre più frequente l'acquisizione di documenti di rilevanza investigativa in sede di denuncia o subito dopo le sommarie informazioni della persona offesa, documenti che sono spesso citati dalla stessa persona offesa nelle dichiarazioni. **D'altra parte, la documentazione prodotta dalla vittima può essere utilizzata per procedere all'arresto in flagranza differita previsto dall'art. 382-bis c.p.p. (*infra*, par. 6.2.3).**

L'esperienza dimostra che si tratta in massima parte di documenti cartacei riproducenti la ricezione e/o lo scambio di messaggi attraverso telefono o smartphone oppure documenti audio o audio-video.

Tali documenti contengono spesso dati e/o informazioni importanti per consentire al Pubblico Ministero di assumere le determinazioni necessarie in relazione al caso concreto (oltre che, come detto, essere idonei a consentire l'arresto in flagranza differita); tuttavia, raramente questi documenti, frequentemente voluminosi, sono accompagnati da adeguata annotazione descrittiva del contenuto da parte della Polizia Giudiziaria, comportando un evitabile ritardo nel complessivo esame degli atti da parte del Pubblico Ministero.

Tale attività potrebbe essere effettuata in modo più proficuo ed efficace dalla Polizia Giudiziaria che riceve la denuncia e redige la notizia di reato, avendo la cognizione più immediata della vicenda; ciò consentirebbe al Pubblico Ministero di disporre di materiale investigativo più completo, evitando "passaggi" superflui e deleghe successive, potendo dunque concentrarsi con maggior rapidità sulle determinazioni di competenza, soprattutto in materia cautelare.

Si dispone, dunque, che la Polizia Giudiziaria, quando riceve (in qualsiasi momento) dalla persona offesa documenti di qualsiasi natura e in qualsiasi formato, provveda a redigere un'annotazione descrittiva del contenuto degli stessi, evidenziando gli elementi maggiormente significativi.

4.5 Ammissibilità della presenza di persone di fiducia della vittima nel momento della presentazione della denuncia/querela orale e della contestuale successiva acquisizione di sommarie informazioni.

Si è posto il tema della raccolta della denuncia/querela orale e/o delle sommarie informazioni di una vittima di reati c.d. Codice rosso alla presenza di una persona di propria fiducia (amica/o, appartenente a un centro antiviolenza, avvocato/a).

Si sono registrate, sul punto, prassi operative diverse che richiedono indicazioni da parte della Procura. All'esito dell'esame del quadro normativo[23] si ritiene consentita la presenza di un

---

[23] Il tema richiede un sintetico inquadramento normativo.

Possono richiamarsi:

a) l'art. 351 c.p.p., comma 1 *ter* che
   - nella versione introdotta dalla l. n. 172/2012, secondo cui nei procedimenti per il delitto di maltrattamenti familiari e conviventi, per taluni delitti contro la libertà individuale e contro la libertà personale, nonché per il delitto di atti persecutori, "*la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero*";
   - nella versione integrata col d.lgs. n. 212/2015, che amplia la tutela e lo spettro dei destinatari, aggiungendo: "*Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità*";

b) l'art. 90 *quater* c.p.p. che, definendo la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, dopo aver elencato i fattori di carattere soggettivo, menziona gli elementi di carattere oggettivo, quali la tipologia, le modalità e le circostanze del reato. Le donne vittime di reati di violenze di genere (c.d. Codice rosso), a prescindere da qualsiasi fattore soggettivo, possono rientrare nell'ambito della "vulnerabilità" in quanto la disposizione è nata per attuare l'art. 22 della Direttiva 2012/29/UE, che impone al giudice di valutare in modo individualizzato la vittima particolarmente vulnerabile, con l'obbligo di tenere in "*debita considerazione*" quella "*della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale*". Va anche richiamata l'interpretazione sistematica dell'art. 90-*quater* c.p.p. in quanto numerose norme del codice di procedura penale equiparano alle vittime particolarmente vulnerabili le vittime dei reati di violenza di genere, come avviene ad esempio, nell'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p. ai fini della formazione anticipata della prova (S.C. nn. 34091/2019, 47572/2019);

c) la ratio della l. n. 69/2019 che "*ha assunto la necessità di tutelare le vittime di reati sessuali (tanto più se minorenni all'epoca del fatto), degli altri reati indicati dall'art. 392, comma 1 -bis, cod. proc. pen. e, comunque, delle vittime vulnerabili, anche alla luce degli obblighi internazionali che gravano sullo Stato quali più sopra richiamati*" (S.C. n. 47572 emessa su ricorso proposto da questa Procura).

A questi dati normativi, che prevedono particolari modalità di esame a tutela delle persone offese dei reati di violenza di genere, va aggiunto il rilievo che la giurisprudenza di legittimità attribuisce ai diritti delle vittime di questi reati. In tal senso:

- le Sezioni Unite della cassazione (sent. n. 10959/2016) e successive conformi (S.C. sent. nn. 34091/2019 e 47572/2019);
- la Corte costituzionale, secondo cui: "*Nel nostro ordinamento giuridico, specialmente negli ultimi anni, è stato dato grande spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori. Di qui la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell'emersione e nell'accertamento delle condotte penalmente rilevanti. […] È evidente, dunque, che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità. Valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore*" (sent. n. 1/2021).

L'interpretazione cui intende conformarsi questa Procura deve essere rispettosa delle Convenzioni internazionali:

- **la convenzione di Istanbul**, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 prevede:
  1) all'art. 55 – Procedimenti d'ufficio e *ex parte* che: "*[…] 2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione*";
  2) all'art. 56 (Misure di protezione): "*Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari,*

soggetto qualificato, di fiducia e sostegno della vittima, durante fasi così delicate come la ricezione della denuncia-querela e/o la contestuale o immediatamente successiva assunzione di sommarie informazioni da parte della persona offesa. Si precisa che:

a) potrà trattarsi del legale, del personale del Centro Antiviolenza, di un familiare o di altra persona indicata dalla donna, accertando che si tratti di persona nei cui confronti la denunciante manifesti piena fiducia e che non assuma funzioni di controllo;
b) si accerterà, preventivamente, che la persona non possa assumere la qualità di persona informata sui fatti o di testimone. Quindi, all'inizio della verbalizzazione (a eccezione del caso in cui si tratti dell'avvocato difensore nominato):
   - si chiederà alla persona se è a conoscenza di fatti (comprese le eventuali confidenze o racconti riferiti dalla denunciante) che la donna intende denunciare, in caso positivo non potrà presenziare;
   - si avviserà la persona che, se nel corso della raccolta della denuncia si renderà conto di essere a conoscenza di fatti che possono essere da lei riferiti (comprese le eventuali confidenze o racconti riferiti dalla denunciante) dovrà immediatamente informare il verbalizzante e allontanarsi;
c) la persona potrà presenziare ma non intervenire durante la verbalizzazione. Qualora intervenga, dopo un primo avviso, sarà poi allontanata dandone atto a verbale (anche se si tratta dell'avvocato difensore nominato);
d) come esposto in precedenza, l'audizione deve essere videoregistrata. Si raccomanda di avviare la videoregistrazione a partire dell'inizio della verbalizzazione e terminarla dopo la sottoscrizione.

4.6. Divieti per la Polizia Giudiziaria nella raccolta della denuncia.

La Polizia Giudiziaria dovrà astenersi:

a) dal proporre **tentativi di conciliazione;**
b) dal formulare giudizi di qualunque natura, ivi compresa la volontà di denunciare i fatti;
c) dal **procedere ad immediata compilazione del verbale di identificazione dell'indagato**.
d) è rigorosamente vietato dire alla donna di tornare in un'altra occasione, invitarla a riflettere bene prima di denunciare per le possibili conseguenze negative sui figli, ecc.
e) nella redazione delle annotazioni di servizio e di ogni atto vanno esposti attentamente i fatti accertati evitando ridimensionamenti e, se non strettamente necessari, valutazioni o punti di vista personali. In questa materia spesso vi sono pregiudizi che inquinano

---

in particolare: [...] - *offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione; - fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione";*

- **il diritto dell'Unione Europea**, ove la direttiva 2012/29/UE prevede all'art. art. 20 - Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali –: *'Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:*

  a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente;

  b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale;

  c) la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria;

l'accertamento del fatto (ad esempio, parlare di *lite familiare, conflitti familiari, bisticci, alterchi, situazione conflittuale, ecc.)*

4.7. Attività da porre in essere al termine della raccolta della denuncia.

Terminata la raccolta della denuncia la Polizia Giudiziaria dovrà:

- accertarsi che il testo della denuncia corrisponda a quanto riferito. A tal fine va verificato che la vittima abbia compreso bene la denuncia sottoposta alla firma e accerti che corrisponda a quanto raccontato;
- accertarsi che la vittima sappia come assicurare **la protezione propria e dei i/le bambini/e** una volta fatto ritorno a casa, se non ha ancora deciso di allontanarsi dal proprio domicilio;
- se occorre dare tutte le indicazioni utili dei servizi a cui rivolgersi;
- invitare la vittima a nominare un difensore ed aiutarla a contattarlo qualora lo richieda segnalando che lo Stato paga le spese legali attraverso il gratuito patrocinio;
- accertarsi che possa andarsene senza correre dei rischi.
- **Compilare l'allegato H) avendo cura di consegnare la Guida "Mai più sole", dando gli avvisi ivi previsti.**

4.8. Rinvio alla modulistica.

Si rimanda:

- **all'allegato C (schema di domande per la P.G.)** per l'indicazione delle domande da rivolgere alla persona offesa, oltre a quelle di cui all'allegato B) relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia, in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili.
  Si raccomanda di porre le domande tenendo conto della loro successione.
- **all'allegato H sulla consegna della Guida e informazioni date.**

4.9. La denuncia-querela sporta da donne straniere.

Come dimostrato dai dati Istat, il fenomeno della violenza di genere, domestica e contro le donne riguarda spesso le donne straniere. Le cautele da dover adottare al momento della denuncia-querela sono molto più pregnanti a causa delle differenze linguistiche.

In primis, è necessario che, quando la donna straniera si reca presso il comando-stazione per sporgere la denuncia-querela, gli agenti di P.G. accertino l'effettiva conoscenza della lingua italiana. Per tale motivo, prima di procedere con denuncia vera e propria, è necessario porre alla vittima una serie di domande per verificare il grado di comprensione e di capacità espositiva-linguistica[24]. Verificato ciò, è ancor più importante che nel verbale della denuncia siano riportate per esteso e in maniera puntuale le domande che le vengono poste.

[24] Nei casi di p.o. o denunciante o persona informata sui fatti, di nazionalità straniera, che renda dichiarazioni alla P.G., è opportuno sollecitare la persona a rendere le seguenti dichiarazioni:
- da quanto tempo si trova sul territorio nazionale Italia;
- se ha un domicilio stabile;
- se sono presenti familiari (e di che grado);
- se ha già programmato di fare rientro nello Stato di provenienza o in altro Stato estero;
- invitarla espressamente a comunicare i propri futuri eventuali trasferimenti di domicilio.

Per quanto attiene alla denuncia sporta da vittima straniera che non parla la lingua italiana, la P.G. dovrà avvalersi preferibilmente dell'operato di interpreti iscritti all'albo, che dovranno essere nominati ausiliari di P.G. In caso di difficoltà nel reperire un interprete si dovranno interpellare gli uffici gerarchicamente sovraordinati o l'ufficio stranieri della Questura di Roma, che verosimilmente potranno fornire un valido aiuto nella ricerca dell'interprete. In ogni caso si dovrà evitare di utilizzare quale interprete un soggetto coinvolto in qualche modo nella vicenda, come ad esempio un parente prossimo della vittima o dell'indagato.

Qualora non sia possibile consegnare l'avviso alla persona offesa perché non disponibile in una lingua comprensibile per la vittima:

- le saranno fornite verbalmente le principali indicazioni (possibilità del gratuito patrocinio, indicazione dei centri antiviolenza indicati in calce alla presente direttiva in elenco continuamente aggiornato);
- sarà richiesta alla Procura della Repubblica di fornire l'avviso nella lingua compresa dalla vittima;
- all'esito, la Procura fornirà l'avviso e si procederà a consegnarlo alla vittima.

4.10. Informazioni alla persona offesa dal reato.

La Polizia Giudiziaria, durante il corso della redazione della denuncia-querela, deve consegnare la guida redatta dalla Procura della Repubblica contenente gli avvisi ex art. 90 bis c.p.p. GUIDA "MAI PIU' SOLE" e non altri stamparti, come indicato nell'allegato H.

Qualora (evenienza non rara) la parte offesa nel corso della denuncia/querela o dell'audizione rappresenti minacce/molestie telefoniche o l'esistenza di dati utili presenti sul suo smartphone, occorre d'ufficio acquisire la fonte di prova che potrebbe essere poi cancellata. Si procederà, di regola:

- **ispezione dello smartphone dando atto del consenso della parte offesa. Nel caso di dissenso si potrà procedere a sequestro;**
- **annotazione delle operazioni svolte e dei contenuti acquisiti procedendo a screenshot di sms, messaggi, foto e quanto utile, ben visibili e leggibili.**

In ogni caso, avrà cura di segnalare:

- il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, gratuito e attivo 24h su 24;
- il numero 077/4451803 dello "Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato" presso la Procura della Repubblica di Tivoli, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, mail infovittime.tivoli@giustizia.it; sito web *https://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime.aspx* ove sono presenti ulteriori indicazioni e che si suggerisce di consultare per avere notizia precisa di modifiche orari o eventuali chiusure;
- i centri antiviolenza presenti nel territorio (in calce l'elenco dei CAV e Sportelli ascolto presenti nel circondario. Le case rifugio potranno essere richieste al 1522 o ai CAV) e la loro funzione;
- il diritto al gratuito patrocinio vale a dire che l'avvocato/a sarà pagato dallo Stato.

4.11. Obblighi ulteriori. Immediato deposito della C.N.R. Particolari cautele (divieto di indicare l'eventuale luogo della casa protetta o del domicilio della vittima). La modulistica della C.N.R. le modalità di compilazione. La relazione indagato-parte offesa

La Polizia Giudiziaria dovrà **omettere** nella C.N.R. e nelle successive comunicazioni **di indicare il nome e l'indirizzo della comunità ove la parte lesa sia stata eventualmente collocata**, al fine di garantirne la protezione onde evitare, peraltro, tentativi di contatto di persone coinvolte nell'indagine per tutelare la comunità stessa. Vi sarà cautela nell'indicare il domicilio in cui la donna si sia, comunque, rifugiata. **Si ricorda, peraltro, che il via prioritaria la tutela della vittima avviene attraverso i provvedimenti precautelari (arresto, fermo, allontanamento urgente dalla casa familiare), dovendo l'intervento delle istituzioni avvenire sull'indagato e non sulla vittima**

Nel caso di atti soggetti a convalida si provvede all'invio anche in via telematica alla Segreteria del P.M. Turno Esterno ovvero alla consegna presso tale Segreteria.

In ogni caso procederà **all'immediato deposito** dell'informativa presso l'Ufficio Primi Atti della Procura (evitando la trasmissione in via telematica), in modo che il fascicolo sia celermente assegnato a un Pubblico Ministero del Gruppo specializzato. Saranno consegnate all'Ufficio Primi Atti anche le CNR con "Richieste Urgenti" (richieste misure cautelari, intercettazioni, ecc.); tali C.N.R, nel caso di particolare urgenza, potranno essere consegnate alla Segreteria P.M. T.E. il sabato, previ contatti con tale P.M.

La richiesta di misura personale coercitiva e ogni attività urgente sarà sollecitata (anche barrando l'apposita casella del modulo C.N.R.) se si ravvisano ragioni di pericolo per la vittima desumibile da elementi concreti. **In tali ipotesi l'ufficiale di P.G. ha l'obbligo di prendere immediati contatti col P.M. assegnatario** per rappresentare personalmente le ragioni della richiesta. A tal fine, consegnata la C.N.R. all'Ufficio Primi Atti:

- potrà attendere la registrazione della C.N.R. e ottenere subito il nominativo del Magistrato assegnatario;
- potrà telefonare successivamente al Cancelliere dell'Ufficio Primi Atti e contattare, anche telefonicamente, la Segreteria del Magistrato assegnatario.

Si ricorda che la C.N.R. va compilata con l'apposita modulistica, riempiendo tutti i campi previsti.

Le modifiche introdotte dalla l. n. 168/2023 richiedono alla polizia giudiziaria particolari adempimenti:

a) **occorre compilare correttamente la CNR nel format previsto** (sia nel caso di denuncia che di querela/denuncia della parte) **indicando il campo *relazione*, quando per i delitti in cui rilava (sottoindicati) è presente una relazione autore vittima;**
b) **nei casi supra a) occorre, inoltre, compilare gli appositi campi** del **portale NDR** che presenta tre diverse maschere, di cui due sono di necessaria compilazione per l'assegnazione dei reati in Procura:

   Affettivo: con le relazioni amante, coniuge, convivente, ex amante, ex convivente, ex fidanzato/a, ex partner, fidanzato/a, partner, separato/a;

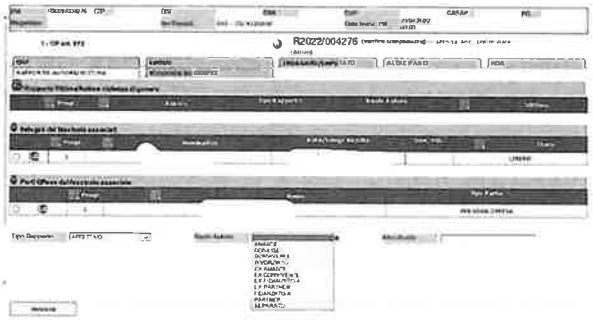

Parentela: altro grado, figlio/a, fratello/sorella, nipote, nonno/a, padre/madre, zio/zia

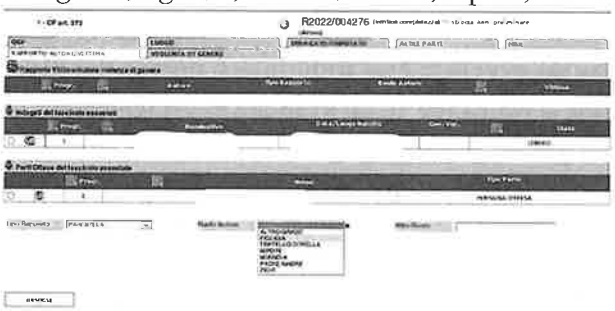

In considerazione dell'assenza di alcune relazioni e delle plurime e diverse relazioni indicate nel reati e nelle aggravanti, e in attesa del doveroso aggiornamento informatico, si utilizzerà un campo corrispondente se mancante la corretta definizione, ad esempio:

- per *famiglia o nucleo familiare*, il campo corrispondente a *Parentela:* altro grado, figlio/a, fratello/sorella, nipote, nonno/a, padre/madre, zio/zia
- per *prossimi congiunti,* si potrà anche compilare il campo corrispondente a *Parentela,* altro (per semplicità)
- per *unione civile*, il campo corrispondente a *Affettivo , Coniuge*, *divorziato* o *separato*;
- per *relazione affettiva*, il campo corrispondente a *Affettivo, partner* o ex *partner.*

In particolare, il campo relazione (se presente la relazione) deve essere indicato per i seguenti delitti (in grassetto quelli non generalmente indicati come codice rosso):

1) tentato omicidio (artt. 56-575 c.p.);
2) **costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);**
3) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
4) **percosse (art. 581 c.p.);**
5) **lesioni personali (art. 582 c.p.) in ogni caso** e non solo per le aggravanti cd codice rosso (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 esecondo comma, c.p.);
6) **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.);**
7) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);
8) **interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.);**
9) violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.);
10) atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.);
11) corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);
12) **violenza privata (art. 610 c.p.);**
13) **minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.)**
14) atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);

15) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
16) **stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.);**
17) **violazione di domicilio (art. 614 c.p.);**
18) **danneggiamento (art. 635 c.p.).**

4.12 Scheda di accompagnamento alla C.N.R.

Alla C.N.R. andrà sempre allegata la scheda di accompagnamento riepilogativa di alcune attività (**Allegato G**).

4.13. La modulistica da utilizzare.

Per praticità si allegano:

- Sommarie linee guida di intervento (**Allegato A**): per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere, domestica e contro le donne presso il comando di Polizia Giudiziaria (punto 3).
- serie di domande da rivolgere alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili per i reati di maltrattamenti (punto 1), violenza sessuale (punto 2), stalking (punto 3) (**Allegato C**);
- schema di attività della Polizia Giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato (**allegato E**);
- Allegato F), procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie: documento riepilogativo e sintetico dell'attività da svolgere;
- Allegato G), scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G.

5. Le indagini successive all'acquisizione della notizia di reato, all'esito del sopralluogo sul posto (previa richiesta del 112 o del 113 o d'iniziativa) o della ricezione della denuncia/querela presso il Comando.

5.1. In generale, protezione della vittima e indagini da svolgere (il ritiro delle armi ai sensi dell'art. 39 TULPS).

Acquisita la notizia di reato, qualunque sia la modalità (all'esito del sopralluogo sul posto, anche previa richiesta del 112 o del 113, o della ricezione della denuncia/querela) occorre in primo luogo **verificare se si versi in una situazione di immediato pericolo per la vittima**.

In caso positivo, qualora non vi siano le condizioni per procedere all'arresto in flagranza, la priorità dovrà essere quella di **mettere in sicurezza la vittima**, favorendo la sua eventuale decisione di trasferirsi da amici o parenti o di essere inserita in una struttura protetta. Si dovrà sempre valutare attentamente la necessità di provvedere, ex art. 39 T.U.L.P.S., al ritiro cautelare di eventuali armi legalmente detenute

dalla persona individuata come autore del reato e poi denunciato (che quindi assumerà la veste di indagato).

Si dovranno **evitare tutte le attività investigative che possano compromettere la riservatezza delle indagini**, ma si dovrà trasmettere con urgenza la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, che potrà in tal modo valutare l'opportunità di richiedere l'applicazione di una misura cautelare. Nei casi particolarmente complessi, ovvero nel caso in cui si proceda per il reato di violenza sessuale, si dovrà contattare il P.M. titolare del fascicolo o il P.M. di turno, come sopra indicato.

Qualora invece non vi siano particolari ragioni di riservatezza, poiché ad esempio la vittima è stata inserita in una struttura protetta, **si potranno effettuare le indagini opportune**, anche eventualmente al fine di acquisire riscontri alle affermazioni della persona offesa, oppure elementi di prova a favore dell'indagato, in modo da trasmettere – **in tempi comunque brevi che non superino tendenzialmente le due settimane** – una comunicazione di notizia di reato il più completa possibile.

Si raccomanda l'urgenza di provvedere come disposto dalle modifiche apportate dalla l. 69/2019 all'art. 347, co. 3., nonché, in ordine all'attività da intendersi come delegata, ai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 370 che impongono la priorità assoluta.

Si potranno effettuare sopralluoghi, rilievi, acquisire documenti presso strutture sanitarie o uffici del servizio sociale, ovvero assumere informazioni da soggetti al corrente dei fatti. Qualora ne ricorrano i presupposti, dovranno essere effettuate perquisizioni e si dovrà procedere ad eventuale sequestro di cose pertinenti il reato.

5.2. Le acquisizioni documentali.

Nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia fatto riferimento alla presenza di elementi di riscontro documentale alle proprie dichiarazioni, quali certificati medici (con riferimento sia alla documentazione medica relativa a lesioni riportate, sia ad eventuali ricoveri psichiatrici concernenti l'indagato), video/audio registrazioni, messaggi, fotografie, documentazione dei servizi sociali, documentazione lavorativa qualora la vittima sia stata costretta ad assentarsi dal lavoro, documentazione presente negli atti del Tribunale civile e del Tribunale per i Minorenni, documentazione scolastica o qualsiasi altro tipo di documento, deve essere invitata a fornire copia o ad indicare alla Polizia Giudiziaria i modi per un celere reperimento di questi.

Anche dai diari della vittima, dagli SMS inviati ad amici e conoscenti, dalla posta elettronica memorizzata nel PC, potranno ricavarsi utili elementi di conferma del racconto della vittima. Andrà valutata la possibilità di sottoporre a sequestro i dispositivi elettronici (smartphone o PC) sia della persona offesa che dell'indagato.

Si rinvia anche a quanto esposto al par. 4.4-bis Adempimenti della Polizia Giudiziaria nel caso di acquisizione di documenti ricevuti dalla persona offesa. Annotazione descrittiva.

5.3. L'escussione delle persone informate sui fatti.

Potranno essere acquisite:

- dichiarazioni da parte di familiari, vicini di casa, colleghi di lavoro e conoscenti;
- dichiarazioni di coloro che – pur non avendo assistito direttamente ai fatti – hanno raccolto le confidenze della persona offesa. Tali soggetti, come familiari, amici, confidenti, educatori,

dovranno essere dunque sentiti e si dovrà ad essi domandare quale fosse lo stato psicologico della vittima al momento delle confidenze;

- per quel che riguarda l'assunzione di informazioni da soggetti minorenni, si raccomanda che la P.G. non proceda ad ascolto del minore senza l'osservanza del disposto di cui all'art. 351, comma 1 ter, c.p.p., cioè senza richiedere al Pubblico Ministero la nomina di un esperto che possa supportare l'audizione.

5.4. La remissione della querela e la ritrattazione. Gli orientamenti da seguire sulla base anche della giurisprudenza della Corte di cassazione.

Nella concreta esperienza maturata in questi anni si è verificato che alcune assoluzioni sono pronunciate all'esito del dibattimento per la ritrattazione della vittima o per "remissione della querela" pur se trattasi di reato perseguibile d'ufficio o con querela irretrattabile.

Qualora la vittima si presenti per ritrattare o rettificare denuncia/querela o dichiarazioni, ovvero per rimettere la querela, si avrà cura di adottare le cautele necessarie per acquisire tutti gli opportuni elementi di valutazione.

Va sottolineato che per la recente giurisprudenza della Corte di cassazione le remissioni di querela, le ritrattazione e i ridimensionamenti delle violenze patite trovano origine: nella volontà della persona offesa di resistere all'interno della relazione maltrattante, nonostante il persistente timore per l'incolumità personale propria e dei figli; nella difficoltà, se non l'impossibilità, di sottrarsi all'uomo violento nonostante il terrore di esserne uccisa; per l'assenza di autonomia economica; per la necessità di rientrare nella relazione, dopo avere tentato di uscirne, soprattutto per assenza di una effettiva tutela[25].

Dunque, **le mancate denunce, i ridimensionamenti, le ritrattazioni** della persona offesa, così come **le remissioni di querela**, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, **possono essere addirittura sintomatici** del contrario ovverosia **dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante** attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie e condizionamenti[26].

Dunque, la remissione di querela (e dichiarazioni analoghe) saranno ricevute da personale specializzato, sotto la responsabilità del Comandante/Dirigente.

Si accerterà se la donna si presenta da sola o accompagnata (anche da persona poi rimasta all'esterno del comando) e si darà atto, in apposita annotazione di servizio, di tutte le circostanze del caso.

In ogni caso, **la donna sarà sentita come persona informata sui fatti**, chiedendo:

a) le ragioni per cui ha deciso di rimettere la querela ovvero di rettificare o ritrattare precedenti dichiarazioni;
b) **se è in corso una separazione o un divorzio e quando è fissata l'udienza davanti al Giudice civile o al Tribunale per i Minorenni;**
c) se è stata licenziata e/o non ha più una propria autonomia economica;
d) se è mai stata assistita da un avvocato;
e) se ha un nucleo familiare accogliente e di sostegno;
f) se ha mai avuto relazioni con Centri antiviolenza;

---

[25] S.C. n. 25481/2023.

[26] S.C. nn. 31570/2022, 29688/2022; 32379/2021. In tal senso anche S.C. 25481/2023 che valorizza anche la convivenza con l'imputato, l'assenza di adeguate forme di protezione, il rischio di essere vittima certa di ritorsioni.

g) se ha avuto contatti con l'indagato o persone a lui vicine;
h) se è stata contattata dal difensore dell'indagato **con modalità diverse da quelle previste dall'art. 55, comma 8, del Codice deontologico**[27].

In definitiva, l'operante dovrà verificare che la remissione di querela o la ritrattazione non siano indotte da agenti esterni, non siano frutto di minacce e pressioni. In tal caso dovrà avvisare il P.M. al fine di svolgere le attività investigative opportune.

5.5. Indagini delegate dal Pubblico Ministero. L'assoluta priorità imposta dall'art. 370, co. 2-bis e 2-ter, c.p.p. L'eventuale subdelega.

Nei casi in cui il P.M. deleghi la Polizia Giudiziaria per assumere ulteriori informazioni dalla persona offesa, è necessario che l'atto evaso sia firmato dall'ufficiale del Comando o della Stazione delegata dando atto di aver provveduto, ex art. 351, co. 1 ter, c.p.p., a tutte le indicazioni richieste dal P.M. Ciò per evitare che le richieste effettuate nella delega d'indagine non siano tutte eseguite, tanto da costringere il P.M. a dover riformulare la delega.

Si raccomanda l'urgenza di provvedere come disposto dai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 370 che impongono la priorità assoluta.

L'eventuale subdelega

Qualora sia assolutamente indispensabile la subdelega dell'ascolto della parte offesa va precisato all'organo delegato che l'atto va assunto obbligatoriamente:

- con le specifiche modalità indicate dal Pubblico Ministero nella delega;
- nel rispetto della direttiva n. 2/2019 della Procura della Repubblica di Tivoli reperibile su https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448. In particolare, vi è l'obbligo di videoregistrare l'assunzione di informazioni e non sono giustificabili carenze di mezzi tecnici essendo utilizzabile un semplice smartphone con riversamento su CD come previsto dalla direttiva che vincola la P.G. subdelegata.
- segnalerà che eventuali difficoltà andranno comunicate immediatamente alla sezione di Polizia Giudiziaria del Gruppo Uno - *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori* - telefonicamente (0774414296 0774414297) o via mail (sezionepggruppouno.procura.tivoli@giustizia.it).

5.6. La necessaria attenzione nell'eseguire le citazioni e le notifiche alla persona offesa dei reati di violenza di genere.

Occorre *sempre* la massima attenzione nell'eseguire notifiche e citazioni alle donne persone offese di reati di violenza di genere, ancor di più se disposte dal P.M. e/o dalla Sezione di P.G. della Procura.

Queste alcune importanti raccomandazioni:

a) occorre la massima cautela nell'eseguire le citazioni e notifiche tenendo conto che, se la parte offesa coabita con l'indagato costui la può controllare e se ne viene a conoscenza può attentare all'incolumità della persona offesa. Pertanto, è vietato procedere a notifica o citazione a persona

[27] Parte in grassetto inserita il 21 novembre 2023 a precisazione. Si riporta l'articolo 55, comma 8, del Codice Deontologico Forense: *8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto.*

diversa dalla donna (e men che mai, come accaduto, al coniuge convinte indagato) ovvero alla presenza dell'indagato o in circostanze per cui l'indagato ne possa venire a conoscenza.

b) le notifiche e citazioni disposte vanno eseguite a mani della persona indicata e nel luogo indicato, astenendosi da contatti telefonici, individuazione di diversi domicili, etc. **Nel caso di delega del P.M. e/o della sezione di P.G. del Gruppo Uno della Procura** eventuali difficoltà saranno risolte contattando il personale della Polizia Giudiziaria della Procura che ha richiesto notifica e citazione**, prima telefonicamente e poi via mail (inviata alla sezione di P.G. gruppo Uno della Procura) per lasciare traccia di criticità insuperabili;**

c) occorre eseguire puntualmente e tempestivamente le citazioni. Per plurime ragioni, ivi compresa l'opportunità di gravare meno sui comandi territoriali, sono sempre più frequenti gli esami di parti offese e persone informate da parte della sezione di P.G. della Procura. In tali casi **è necessario che il comando delegato alla citazione provveda tempestivamente ovvero comunichi via mail (alla sezione di P.G. gruppo Uno della Procura) le ragioni per cui non può provvedere tempestivamente.**

In considerazione del pregiudizio che può derivare alla persona offesa dalla violazione delle indicazioni ora offerte ho ordinato al personale della Procura di segnalarmi le disfunzioni registrate.

6. Le misure precautelari (Allegato E).

6.1 L'importanza della valutazione dei "fattori di rischio". La guida alla rilevazione dei fattori come ausilio interno alla formazione (da non allegare alla C.N.R.)

L'ordinamento mette a disposizione una serie di misure *ad hoc* con la specifica finalità di tutelare le "vittime vulnerabili" in sede precautelare, prestando loro ausilio in contesti a volte davvero drammatici. Tali misure consistono nell'arresto in flagranza, in quasi-flagranza e con flagranza differita, oltre all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

Come è noto, l'art. 380, comma 1, lett. l-ter, prevede **l'obbligo,** per gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, di procedere **all'arresto di chiunque sia colto in flagranza, quasi flagranza (art 382 c.p.p.), flagranza differita (art. 382-bis c.p.) dei delitti di cui agli artt. 387-bis, 572 e 612-bis c.p. consumati o tentati,** obbligo che deve essere tuttavia condizionato alla sussistenza degli elementi richiesti dalla legge per la configurabilità dei reati stessi.

Naturalmente sono numerosi i delitti in materia di violenza di genere, domestica e contro le donne che consentono l'arresto facoltativo, l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento.

Risulta pertanto fondamentale che la P.G., oltre a constatare la flagranza di reato, esamini le condotte ad esso precedenti, ricercando, ove immediatamente reperibili, denunce/querele, verbali di persone informate sui fatti e referti medici od ospedalieri.

Solo la conoscenza dei fattori di rischio per la vittima consente un puntuale esercizio dei doveri in materia di misure precautelari (e cautelari).

Per questa ragione la Procura di Tivoli, con l'ausilio delle psicologhe dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Vulnerabili e di esperte nazionali del settore ha ritenuto opportuno predisporre **una GUIDA *ALLA RILEVAZIONE DI INDICATORI E FATTORI DI RISCHIO PER IL***

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DOMESTICA E NEI CONFRONTI DELLE DONNE (all. I)

La Guida è stata elaborata in coerenza con la "Convenzione del Consiglio D'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" - **Istanbul**, 11 maggio 2011 - ratificata in Italia con legge n. 77/2013.

La Convenzione di Istanbul all'art. 51 -VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI recita:

1 "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno".

2 "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco".

La Guida, con specifico riferimento alla fase di competenza della Procura della Repubblica, è finalizzata alla formazione degli "operatori giudiziari", a partire dalla Polizia Giudiziaria, per rilevare i dati da cui desumere i rischi della ripetizione di violenze e/o gravi danni alle donne da parte di un partner intimo o ex partner. Si inserisce nell'ambito di quanto disposto dalla l. n. 168/2023 che, all'art. 5 prevede, i***n conformità agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, linee guida per gli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.***

All'esito del rilevamento, la valutazione dei fattori di rischio va effettuata dai singoli operatori giudiziari, tenuto conto delle diverse fasi (intervento sul posto, post denuncia/querela, segnalazione di violazione di misura cautelare, etc.) in cui intervengono e di quanto presente agli atti del procedimento. Resta ferma, naturalmente, la più complessa valutazione del Pubblico Ministero in ordine alla valutazione, fondata su ulteriori diversi atti ed esigenze, della richiesta di misura cautelare

La Guida si compone dei fattori di rischio desunti dal DA-5 di Snider[28] e da indicatori e fattori di rischio desunti dalla ricerca qualitativa allargata a più esperienze di rilevazione del rischio presenti in ambito internazionale[29].

In concreto, la guida costituisce un ausilio per gli operatori di Polizia Giudiziaria che potranno utilizzarla per un migliore apprezzamento dei rischi per la vittima formazione e anche per un concreto ausilio nelle scelte da adottare.

Non è, dunque, obbligatorio utilizzare la guida per ogni caso, ma è opportuno per un progressivo incremento di professionalità.

La compilazione della guida rimane un elemento interno di valutazione che, allo stato, non si ritiene vada allegato alla C.N.R, se erroneamente inviato non sarà acquisito agli atti e sarà restituito dalla Segreteria del PM.

Chiarimenti potranno essere richiesti alle psicologhe dello "Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato" presso la Procura della Repubblica di Tivoli, numero 077/4451803 mail infovittime.tivoli@giustizia.it.

---

[28] ** DA-5 (Danger assessment, Brief Risk Assessment for the Emergency Department, Snider et al. Stati Uniti).

[29] *DA-20 (Danger assessment, Campbell et al., Stati Uniti); SPECSS E CUSCAAM (Risk Identification, Assessment and Management Model for Domestic Violence Cases, Polizia metropolitana Londra); RIC (CAADA-DASH Risk Identification Checklist, UK); ODARA (Ontario Domestic Assault Risk Assessment, Canada); Controllo Coercitivo (Intimate Femicide: The Role of Coercive Control, University Canada, Australia, UK).

6.1-bis. La scheda riassuntiva delle misure precautelari

A mero scopo informativo, si allega una scheda riassuntiva sulle misure precautelari (vademecum di cui in *allegato E)* per verificare prontamente le condizioni generali di applicabilità dell'arresto in flagranza, in quasi-flagranza e dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

6.2. L'arresto in flagranza, in quasi-flagranza e con flagranza differita.

6.2.1. L'arresto in flagranza.

Senza voler fornire un elenco esaustivo dei casi in cui si può procedere all'arresto in flagranza, in questa sede appare necessario sottolineare che è previsto l'arresto obbligatorio nei seguenti casi:

a) per il reato ex art. 387-bis c.p. ogni volta che l'indagato/imputato sia colto nell'atto di violare le misure indicate nella norma: art. 282-bis c.p.p. allontanamento dalla casa familiare ed eventuale divieto di avvicinamento, 282-ter c.p.p. divieto di avvicinamento, 384-bis c.p.p. allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dalla P.G. o dal P.M.; ovvero di eludere l'ordine di protezione ex art. 342-ter, primo comma, c.c. o analogo provvedimento;
b) per il reato ex art. 572 c.p., qualora si intervenga sul luogo di una violenza assistendo non solo ad episodi quali percosse o tentativi di percosse, ma anche ad insulti, umiliazioni e minacce da parte dell'indagato nei confronti della vittima, che costituiscano l'ennesima condotta susseguente ad altri episodi di violenze fisiche e psicologiche; occorrerà a tal riguardo che il verbale di arresto sia dettagliato, in quanto la flagranza ricorre solamente laddove la P.G. segnali in cosa si sia concretizzata la condotta dell'indagato ed emerga l'abitualità anche attraverso le sole dichiarazioni della persona offesa, ovvero avendo notizia di precedenti denunce in corso di trattazione da parte della Procura;
c) per il reato ex art. 612 bis c.p.: la P.G. procederà all'arresto qualora la P.G. assista ad una delle condotte previste dalla norma (minacce, molestie, appostamenti, insulti et *similia)* ed emerga l'abitualità anche attraverso le sole dichiarazioni della persona offesa, ovvero avendo notizia di precedenti denunce in corso di trattazione da parte della Procura.

La giurisprudenza di legittimità consente di procedere all'arresto in flagranza per i reati abituali, vale a dire i delitti ex artt. 572 e 612-bis c.p., **anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto derivi da pregresse denunce della vittima, purché assista a una frazione dell'attività delittuosa,** che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma, ovvero sorprenda il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima[30].

6.2.2. L'arresto in quasi flagranza.

La P.G. operante procederà all'arresto in quasi-flagranza, a titolo esemplificativo:

a) per il reato di cui all'art. 572 c.p.:

- nel caso in cui si proceda all'inseguimento dell'autore del reato, subito dopo che questi abbia compiuto l'ultimo segmento della condotta ai danni della vittima, senza che sia necessario svolgere attività investigativa per identificare il reo;
- nel caso in cui l'indagato sia trattenuto da un soggetto terzo immediatamente dopo il reato;

[30] Ad esempio, S.C. 7915/2018 e successive conformi.

- nel caso in cui la P.G. intervenga nei luoghi di una violenza non più in corso, o nei luoghi di pertinenza di essa, e rintracci il responsabile con cose (per esempio l'arma) o tracce (lesioni visibili o altro) dalle quali appaia che ha commesso il reato immediatamente prima.

b) per il reato di cui all'art. 612-bis c.p.:

- nel caso in si ritrovi ad inseguire l'autore del reato, che si sia dato alla fuga subito dopo una condotta persecutoria, senza che sia necessario svolgere attività investigativa per identificare il reo;
- nel caso in cui si sorprenda il reo, a seguito dell'ultima condotta minacciosa e aggressiva, con cose o tracce dalle quali si evinca che costui è l'autore del fatto, come ad esempio quando sia in possesso di oggetti pericolosi e idonei ad arrecare danno.

È opportuno segnalare, peraltro, che nei casi di quasi-flagranza non dovrà aversi un significativo scostamento temporale. Si richiama l'importanza che riveste, in tali evenienze, il libero apprezzamento della P.G. in ogni singolo caso concreto, ferma restando la possibilità, in caso di dubbio, di riferirsi al P.M. di turno per ricevere chiarimenti.

6.2.3. L'arresto in flagranza differita.

L'art. 382-bis c.p., introdotto dalla l. n. 168/2023, consente l'arresto in flagranza differita per i soli delitti di cui agli artt. 387-bis, 572 e 612-bis c.p.

Si eseguirà l'arresto in flagranza differita nei casi previsti, tenendo conto:

- ***della documentazione rilevante*** **(video fotografica o tratta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica).** L'ipotesi più frequenta sarà il deposito di mail, sms, WhatsApp (scritti, vocali, con foto e video);
- ***del contenuto della documentazione rilevante***, da cui deve emergere ***inequivocabilmente il fatto*** e risultarne autore la persona; ad esempio: la fotografia o il video dovranno non solo ritrarre o riprodurre una condotta rilevante dell'autore ma anche consentire la sua collocazione temporale nelle quarantotto ore precedenti; particolare rilievo potranno assumere le mail (purché sia univoca l'orario della ricezione e il suo autore) e spesso SMS e WhatsApp (di qualunque contenuto) in cui è univoco chi riceve e l'orario ed è agevolmente individuabile colui che in via;
- ***della legittimità dell'acquisizione della documentazione (v. sopra);*** di norma non vi saranno questioni trattandosi di documenti legittimamente in possesso della parte offesa perché la ritraggono o sono stati ricevuti sul proprio cellulare o sul computer;
- ***degli ordinari presupposti*** in ordine alla configurabilità del reato, in cui assumono rilievo (a questi fini) anche le sole dichiarazioni della persona offesa con gli usuali criteri di valutazione;
- ***della necessità di procedere all'arresto*** non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto; ***applicando le ordinarie disposizioni relative all'arresto.***

6.3. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare disposto dalla Polizia Giudiziaria

L'art. 384 *bis* c.p.p. prevede la facoltà per la Polizia Giudiziaria, in caso di flagranza di reato, di disporre l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, allo scopo di rafforzare il contrasto alle condotte di violenza domestica.

La disposizione, fermo restando che la facoltà della Polizia Giudiziaria di disporre l'allontanamento resta subordinata alla previa autorizzazione del Pubblico Ministero, trova applicazione:

- nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282 bis, comma 6, ossia quelli previsti dagli artt. **570, 571, 572, 582 limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate**, e dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies.1 e 600 septies.2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e **612, comma 2, 612 bis c.p.,** commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente. La P.G. disporrà, in tali ipotesi, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

L'allontanamento d'urgenza è eseguito nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- **la P.G. dovrà esercitare la facoltà di provvedere all'allontanamento tenendo conto delle prioritarie esigenze della vittima;**
- l'autorizzazione preventiva del Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria deve essere scritta ovvero, quando resa oralmente, deve essere successivamente confermata per iscritto o per via telematica, dovendo pertanto la P.G. richiedere l'autorizzazione del P.M. di turno;
- la P.G. farà menzione, nel verbale, dell'autorizzazione data dal P.M., potendo anche provvedere per via telematica con trasmissione del provvedimento scritto;
- se il reato è perseguibile a querela, la P.G. procederà ai sensi dell'art. 381, comma 3 c.p.p., anche con querela proposta con dichiarazione resa oralmente, dovendone dare atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

Nella fase successiva all'esecuzione della misura precautelare dell'allontanamento in flagranza, trovano applicazione in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 385 e ss., con una serie di adempimenti per la P.G che:

- dovrà dare immediata comunicazione al Pubblico Ministero dell'avvenuta esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 386, comma 1, c.p.p.;
- dovrà avvisare l'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- dovrà avvisare il difensore di fiducia eventualmente nominato o quello d'ufficio designato dell'avvenuta applicazione della misura. La misura sarà eseguita dalla Polizia Giudiziaria stessa, se necessario coattivamente, con redazione di apposito verbale. Si ricorda, altresì, che la P.G., all'atto dell'esecuzione, provvederà senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti (avviso alla vittima dei centri antiviolenza operanti nel territorio);
- nella fase successiva all'esecuzione della misura precautelare dell'allontanamento in flagranza, si darà avviso, ai sensi dell'art. 386, comma 2, c.p.p., dell'avvenuta applicazione della misura al difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero a quello d'ufficio designato;
- trasmetterà, ai sensi dell'art. 386, comma 3, c.p.p., il verbale di esecuzione al Pubblico Ministero, entro 24 ore, salvo indicazione di un diverso termine in presenza dei relativi presupposti. Seguirà la fase di convalida del provvedimento dinanzi al GIP, che potrà applicare una misura cautelare su richiesta del P.M.

È opportuno evidenziare in questa fase come emerga dalla disciplina legislativa una sovrapposizione tra la misura dell'arresto (in flagranza, quasi flagranza e flagranza differita) e quella dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, in quanto, per alcuni dei delitti del comma 6 dell'art. 282-bis c.p.p. l'arresto

è obbligatorio, come ad esempio quelli di cui agli artt. 572, 612-bis, 609-bis, comma 1, 609-quater, 609-octies c.p.

In presenza del difetto di coordinamento, può affermarsi che, quando è previsto l'arresto obbligatorio, la P.G. deve procedere all'arresto, essendo in concreto adottabile la misura dell'allontanamento solo per i seguenti reati:

- quelli che prevedono l'arresto facoltativo, come ad esempio i delitti di cui agli artt. 582 (art. 381, co. 1, lett. f) c.p.p.), 609-bis, comma 3, 609-quinquies c.p.
- i delitti di cui agli artt. 570, 571, 612, comma 2 c.p. se commessi in danno dei prossimi congiunti e del convivente.

Per i reati che prevedono l'arresto facoltativo, la P.G. valuterà, consultandosi con il P.M. di turno, se procedere all'arresto o optare, previa autorizzazione del sostituto, per l'immediato allontanamento dell'autore dei fatti.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui all'art. 582 c.p., lesioni personali, occorre ulteriormente precisare che la P.G. potrà procedere all'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 lettera f) c.p.p. ovvero all'allontanamento dalla casa familiare limitatamente alle ipotesi non di competenza del Giudice di pace e dunque nei seguenti casi:

~~a) art. 582, comma, 1 c.p. (lesioni con prognosi superiori a 20 giorni)~~**lettera soppressa perché inserita per errore materiale**

b) quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 c.p.;

c) in caso di lesioni ~~anche con prognosi inferiore o pari a 20 giorni~~ (parole **soppresse perché inserita per errore materiale)** nel caso in cui ricorrano le aggravanti di cui all'art. 585 c.p., ed in particolare anche le aggravanti di cui all'art. 577 n. 1 e comma 2, che pur rientranti nella cognizione del Tribunale monocratico non comportano il venir meno della perseguibilità a querela di parte (Corte Cost. 236/2018).

La eventuale violazione - da parte dell'indagato - della misura precautelare dell'allontanamento urgente espone la vittima ad ulteriori condotte violente ed è per tale motivo che, in presenza dell'accertamento di tale violazione occorre:

- valutare, anche contattando il P.M. di turno, se si è in presenza di un'ulteriore condotta che integri i delitti ex art. 572 o 612-bis c.p., per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza (art. 380 c.p.p.), ovvero altro delitto per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo;
- valutare se ricorre, comunque, una condizione di pericolo per la donna o i figli, avviando tutte le iniziative consentite a tutela;
- in ogni caso, segnalare immediatamente alla Procura la violazione oggettivamente riscontrata ai fini della richiesta per l'applicazione di provvedimenti di aggravio.

6.4 L'allontanamento urgente disposto dal Pubblico Ministero

La l. n. 168/2023 ha introdotto, all'art. 384-bis, commi 2-bis e ss., l'allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dal P.M.

La Polizia Giudiziaria potrà segnalare i presupposti per l'allontanamento urgente:

a) **di norma con la C.N.R. depositata a mano in Procura** indicando che vi è apposita richiesta, al pari delle richieste di misura cautelare, **perciò conferendo col P.M. di turno Violenza di genere**. Si applicano tutte le disposizioni della presente direttiva nel caso di richiesta di misura cautelare;

b) **anche dopo il deposito della C.N.R., quando sorga la necessità, analogamente ai casi in cui oggi si richiede successivamente una misura cautelare.** Si raccomanda di predisporre autonoma C.N.R. nel caso di integrazione di denuncia/querela contente nuovi elementi

c) **nei casi di estrema urgenza sarà contattato il P.M. di turno esterno, dando l'informativa orale, e seguendo le sue indicazioni.** All'esito della comunicazione orale il Pubblico Ministero di turno:
   - generalmente, darà indicazioni sul deposito della comunicazione della notizia di reato presso l'Ufficio di Procura (rientrando così nell'ipotesi sopra indicata), con l'ordinaria urgenza di trattazione secondo l'organizzazione dell'Ufficio;
   - ovvero, in casi che si presume siano limitati, qualora ravvisi un pericolo *ad horas* e non sia possibile adottare particolari forme di tutela, potrà "*assumere la direzione delle indagini*" con acquisizione immediata degli atti dalla Polizia Giudiziaria (non essendo consentite disposizioni orali previste, ad esempio, nel comma 1 dell'art. 384-*bis*), potendo poi adottare il provvedimento di allontanamento urgente, compatibilmente con la necessità di esaminare gli atti e di procedere alle opportune valutazioni.

6.5. L'arresto obbligatorio per il delitto ex art. 387-bis c.p.

La l. n. 168/2023, consentendo l'applicazione della misura cautelare all'esito della convalida dell'arresto ha superato le preesistenti criticità, sicché oggi nulla deve precisarsi, disponendo di norma il P.M. di turno la direttissima.

6.6. Il braccialetto elettronico. La verifica della fattibilità tecnica. Le specifiche direttive per i braccialetti c.d. antistalking. L'autorizzazione al distacco.

6.6.1. Il braccialetto elettronico

È noto che in sostituzione della custodia cautelare in carcere è adottabile la modalità di controllo prevista dall'art. 275 bis c.p.p. (*braccialetto elettronico*), in caso di applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Anche la misura dell'allontanamento dalla casa familiare può essere disposta con le modalità di controllo previste dall'art. 275 bis c.p.p. (art. 282-bis, comma 6, c.p.p.) così come il divieto di avvicinamento (art. 282-ter, commi 1 e 2, c.p.p.).

Da tempo questa Procura provvede a richiedere e a ottenere l'applicazione dei braccialetti elettronici con distanza minima di 500 metri, segnalando all'indagato che il mancato consenso comporta una presunzione di maggiore pericolosità con richiesta di aggravamento.

La l. n. 168/2023 ha normato le prassi di questa Procura.

Per la Polizia Giudiziaria il tema principale è quello della **verifica della fattibilità tecnica** del braccialetto elettronico che va **eseguito necessariamente con l'ausilio del personale della società incaricata che dovrà offrire idonea attestazione ovvero la Polizia Giudiziaria redigerà apposita annotazione inviata al P.M.**

Sotto il profilo pratico, nel caso di arresti domiciliari l'accertamento sarà semplice, essendo anche prevista, nel caso di mancanza di segnale radiomobile, l'installazione della linea telefonica fissa.

6.6.2. Il braccialetto elettronico antistalking. L'accertamento della "fattibilità tecnica". Le direttive impartite.

Al fine di assicurare l'effettiva tutela della vittima, l'effettivo controllo dell'indagato/imputato e, dunque la piena operatività delle leggi a tutela delle persone offese e l'efficacia dell'azione della Polizia Giudiziaria operante, si ritiene opportuno impartire specifiche direttive anche a fini di monitoraggio.

La Procura è consapevole di richiedere alla Polizia Giudiziaria un ulteriore impegno che si aggiunge a quello sempre dimostrato, ma ciò appare necessario per assicurare i risultati cui Procura e Polizia Giudiziaria tendono per una piena applicazione delle leggi in materia di violenza di genere, domestica e contro le donne.

Per i braccialetti antistalking, per i quali attualmente non è prevista l'installazione di una linea telefonica fissa (nell'abitazione o nei luoghi frequentati dalla persona offesa), **sono impartite alla Polizia Giudiziaria delegata per l'esecuzione le seguenti direttive al fine di meglio assicurare la massima tutela per la persona offesa:**

a) alla società (CEM) sarà sempre richiesta l'installazione entro i 4 giorni previsti dal contratto;
b) se la società indica per l'applicazione un termine superiore ai 4 giorni:
   1) sarà immediatamente inviata ulteriore richiesta alla stessa società, segnalando che ogni ritardo pone a rischio l'incolumità della persona offesa;
   2) sarà comunicato il mancato rispetto del termine al P.M. che ha delegato l'esecuzione **e** alla segreteria del procuratore *all'attenzione del personale P.G.*, con oggetto *mancata esecuzione applicazione braccialetto elettronico.* Il personale di P.G. della segreteria del Procuratore, oltre ad annotare la comunicazione nell'apposito registro, la segnalerà (oltre che al Procuratore) al competente ufficio del Ministero che monitora l'esecuzione del contratto *d'ordine del Procuratore*;
   3) all'atto della successiva installazione del braccialetto elettronico (dunque, oltre i 4 giorni) sarà comunicato l'avvenuto adempimento al P.M. che ha delegato l'esecuzione **e** alla segreteria del procuratore *all'attenzione del personale P.G.*, con oggetto *esecuzione applicazione braccialetto elettronico.* Il personale di P.G. della segreteria del Procuratore annoterà nell'apposito registro l'avvenuta esecuzione indicando il numero di giorni trascorsi tra richiesta e applicazione;

All'atto dell'applicazione del braccialetto elettronico (ovviamente nel caso in cui l'indagato/imputato abbia prestato il consenso) sarà accertata, con l'ausilio del personale della società, la "fattibilità tecnica" (vale a dire **l'idoneo funzionamento**). Poiché è noto che le ragioni della mancata fattibilità tecnica possono essere molteplici, si precisa che occorre, comunque, verificare **che vi sia copertura del segnale radiomobile nell'abitazione dell'indagato/imputato e della vittima, in mancanza si attesterà che non vi è fattibilità tecnica.** L'esito sarà riportato in apposita annotazione indicando le eventuali ragioni della mancanza di "fattibilità tecnica".

In ogni caso di accertata mancata "fattibilità tecnica", la Polizia Giudiziaria delegata all'esecuzione:

- **se l'ordinanza cautelare prevede quali misure applicare nel caso di mancata fattibilità tecnica, procederà direttamente in tal senso;**
- **se l'ordinanza cautelare non prevede come procedere in mancanza di fattibilità tecnica, darà immediata comunicazione al P.M.** e per conoscenza alla segreteria del Procuratore *all'attenzione del personale P.G.*, con oggetto *mancata fattibilità tecnica del braccialetto elettronico.* Il personale di P.G. della segreteria del Procuratore annoterà la circostanza nell'apposito registro e lo segnalerà al Procuratore;

Alla persona offesa sarà spiegato, nel dettaglio, il funzionamento dell'apparecchio, sottolineando che non è un mezzo per controllarla ma per tutelarla anche negli spostamenti quotidiani e

che in mancanza di sua *accettazione* o di mancato utilizzo (ad esempio non caricandolo, ipotesi in cui scatta l'allarme alla sala operativa della P.G., o non portandolo con sé) non sarà efficace il controllo dell'indagato/imputato.

Solo per i mesi di giugno luglio e agosto (entro il giorno 10 del mese successivo) sarà inviata una sintetica relazione alla segreteria del Procuratore *all'attenzione del personale P.G.*, con oggetto *relazione sul funzionamento del braccialetto elettronico*. Si preciseranno le ragioni degli eventuali allarmi e **se persiste o meno la fattibilità tecnica**, se necessario con l'ausilio della società incaricata. Il personale di P.G. della segreteria del Procuratore, oltre ad annotare nell'apposito registro l'esito della relazione, segnalerà al Procuratore l'eventuale attestazione di sopravvenuta mancata "fattibilità tecnica", per l'opportuno raccordo col P.M. assegnatario.

6.6.3. Il distacco del braccialetto elettronico. La necessità del provvedimento del Giudice (penale) che procede.

È assolutamente vietato richiedere alla Società (al CEM) il distacco momentaneo del braccialetto elettronico società in mancanza di apposito provvedimento del Giudice competente vale a dire del giudice (penale) che procede: giudice che ha emesso il provvedimento ovvero che subentra nelle fasi processuali successive.

Sono dunque prive di rilievo richieste provenienti dall'indagato/imputato, dal suo difensore e da qualunque altro soggetto. Se avanzate tali richieste si rappresenterà che occorre rivolgersi al giudice che procede.

Nel caso di istanze avanzate dall'interessato o dal suo difensore, ad esempio per la partecipazione a udienze civili egualmente saranno indirizzati al Giudice (penale) che procede (e non al Giudice del processo civile che non ha competenza sul punto).

Nel caso di apposito provvedimento del Giudice (penale) che procede di autorizzazione al distacco sarà notiziata la persona offesa unitamente al suo difensore.

6.7. L'immediato ritiro cautelare di armi.

Nei casi di urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono, ai sensi dell'art. 39, comma 2, TULPS, all'immediato ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti indicate nel primo comma, dandone immediata comunicazione al Prefetto, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma[31].

6-bis. Esecuzione delle misure cautelari personali. Disposizioni impartite al personale amministrativo e direttive alla Polizia Giudiziaria

6-bis.1. Premessa. L'importanza dell'assistenza alla persona offesa. Le linee guida.

[31]Il comma 1 prevede che "Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle *armi, munizioni e materie esplodenti* denunciate ai termini dell'art. precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".

Sono state condivise linee guida operative (unitamente alle disposizioni da impartire al personale amministrativo e alla Polizia Giudiziaria) per l'esecuzione delle misure cautelari personali al fine di assicurare una maggiore tutela alle vittime di reato.

Nella consapevolezza della natura innovativa del progetto, che rientra a pieno titolo nei doveri istituzionali della Procura della Repubblica, si è ritenuto opportuno avviare una fase iniziale dedicata ai casi in cui la persona offesa del reato viene necessariamente a contatto con la Procura e con l'azione posta in essere a sua tutela all'atto dell'esecuzione della misura cautelare personale.

Sono noti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, anche internazionale (cfr. art. 56 Convenzione di Istanbul), di comunicazione alla persona offesa dei reati in genere e di quelli cd. codice rosso, progressivamente incrementati dal legislatore, con l'obiettivo di assicurare una partecipazione attiva e consapevole al procedimento/processo, anche attraverso la nomina di un difensore attraverso il gratuito patrocinio.

In concreto, però, si è verificato che la gran parte delle persone offese non nomina un difensore e un numero non esiguo ritratta o ridimensiona, anche a distanza di pochi giorni dall'applicazione di una misura cautelare per svariate ragioni analizzate in diverse sedi (difficoltà di *affrontare* il procedimento penale, esigenze di ordine economico, pressioni esterne anche di natura ambientale, mancanza di sostegno da parte dei familiari, difficoltà di recidere il legame col partner anche perché si attiva il cd ciclo della violenza, necessità di tenere presente gli effetti sul procedimento civile di separazione eventualmente presente, paura di provvedimenti a lei negativi adottati da Giudici civili o dal Tribunale per i minorenni, paura di essere giudicate nel suo ruolo di madre, timore di isolamento sociale, etc.).

È evidente che una persona offesa che ridimensiona ovvero ritratta (non liberamente), non solo non ha la possibilità di uscire dalla violenza, ma influenza la corretta evoluzione del procedimento/processo penale, anche conducendolo a un'inevitabile richiesta di archiviazione cui nel tempo seguiranno nuove denunce/querele nell'ambito del noto *ciclo della violenza.*

Nella consapevolezza di queste criticità, la Procura della Repubblica, per perseguire i propri obiettivi istituzionali e in applicazione della normativa Convenzionale e nazionale, ha il dovere di attivare azioni che agevolino la libera determinazione della persona offesa e, dunque, la migliore tutela in caso di violenze (anche dei figli minorenni), intervenendo al momento della comunicazione della misura cautelare personale applicata ai danni della persona indagata/imputata, avvalendosi della collaborazione di personale specializzato costituito dalla Polizia Giudiziaria del Gruppo Uno della Procura e delle psicologhe distaccate funzionalmente presso la Procura.

Per perseguire gli obiettivi ora esposti vengono adottate le Linee guida che seguono e che contengono disposizioni per il personale amministrativo e per la Polizia Giudiziaria (servizi e sezioni della Procura).

Premesso che le Linee guida e le disposizioni impartite si applicano a tutte le misure cautelari personali previste dagli artt. da 281 a 286 del c.p.p. emesse per reati c.d. Codice rosso, sono individuate due diverse situazioni:

a) misura applicata su richiesta dal Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo nel corso del procedimento/processo;
b) misura applicata su richiesta dal Pubblico Ministero di turno a seguito di misura precautelare adottata dalla Polizia Giudiziaria.

6-bis.2. A) Misura applicata su richiesta dal Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo nel corso del procedimento/processo.

Nel caso di misura cautelare personale applicata su richiesta dal Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo nel corso del procedimento/processo:

a) sarà delegata per l'esecuzione la Polizia Giudiziaria che ha svolto le indagini, secondo le ordinarie modalità. Nel caso di applicazione del braccialetto elettronico per allontanamento dalla casa familiare e/o divieto di avvicinamento, sarà precisato che occorre:
   - invitare la persona indagata/imputata a esprimere il consenso ovvero motivare il dissenso, rappresentando che in questo ultimo caso è previsto l'aggravamento della misura oggi ai sensi delle disposizioni vigenti (se già non previsto dall'ordinanza cautelare);
   - spiegare alla persona **offesa, nel dettaglio, il funzionamento dell'apparecchio**, sottolineando che non è un mezzo per controllarla ma per tutelarla anche negli spostamenti quotidiani e che in mancanza di consenso o di utilizzo (ad esempio non caricandolo) potrà essere richiesta la revoca del braccialetto elettronico (così come indicato supra par. 6.6.2, lett. d);
b) sarà delegata la comunicazione dell'applicazione della misura alla persona offesa, da effettuare in ogni caso, unitamente, alla Polizia Giudiziaria che ha svolto le indagini e alla Polizia Giudiziaria della sezione del Gruppo Uno della Procura che si coordineranno nel seguente modo:
   - la Polizia Giudiziaria esterna eseguirà la misura cautelare nelle forme previste dalle Linee guida e comunicherà alla persona offesa l'applicazione della misura, precisando che sarà convocata dalla Polizia Giudiziaria del Gruppo Uno della Procura, per adempimenti a suo favore, nella forma indicata più idonea dalla stessa persona offesa (dunque, anche tramite contatto telefonico;
   - la Polizia Giudiziaria del Gruppo Uno procederà, successivamente, alla convocazione della persona offesa, per adempiere a quanto previsto dalle linee guida - può nominare un/una avvocato/a (pagato/a dallo Stato perché opera il gratuito patrocinio); e può eleggere domicilio; in mancanza di nomina e/o elezione di domicilio, eventuali richieste di revoca o sostituzione della misura presentate dalla persona indagata/imputata non le saranno comunicate e non potrà esprimere il proprio parere;
c) le deleghe supra a) e b) saranno inoltrate, come destinatari per conoscenza, al Procuratore (per l'inserimento nel registro delle misure cautelari) e al Coordinatore del Gruppo Uno della Procura - *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori* - dott. Andrea Calice;

La Polizia Giudiziaria della sezione del Gruppo Uno della Procura procederà in modo tale che, all'esito della comunicazione, la persona offesa possa, se lo ritiene, entrare in contatto almeno con una delle psicologhe distaccate presso la Procura che opererà nell'ambito di quanto previsto dal protocollo citato[32].

---

[32] A solo titolo esemplificativo:
- *Ascoltare e rilevare fattori e condizioni di vulnerabilità;*
- *Rilevare le risorse presenti (a livello individuale, familiare e sociale) al fine di attivare degli interventi mirati e con un approccio integrato;*
- *Offrire un'adeguata informativa sul diritto al gratuito patrocinio;*
- *Offrire un'adeguata informativa sulla presenza e sul ruolo dei Centri Antiviolenza del territorio;*
- *Attivare un sistema supportivo integrato al fine di evitare ulteriori condizioni di disagio (cfr. vittimizzazione secondaria);*
- *Attivare un percorso diretto alla consapevolezza della sua libera autodeterminazione, allontanandosi da condizionamenti ambientale e familiari che tendono a impedirle scelte autonome;*
- *Attivare un percorso diretto a evitare la colpevolizzazione per la scelta di separarsi e denunciare il partner o ex partner violento anche nell'interesse dei figli che possono solo subire pregiudizi dalla presenza di un padre violento;*
- *Monitorare, con le modalità ritenute opportune, il percorso intrapreso.*

6-bis.3. B) Misura applicata su richiesta dal Pubblico Ministero di turno a seguito di misura precautelare adottata dalla Polizia Giudiziaria (arresto, fermo, allontanamento dalla casa familiare).

Nel caso di applicazione di misura cautelare richiesta dal P.M. di turno a seguito di misura precautelare adottata dalla Polizia Giudiziaria (arresto, fermo, allontanamento dalla casa familiare) operano le indicazioni su esposte, con gli opportuni adattamenti derivanti dalla trasmissione dell'esecuzione della misura da parte dell'Ufficio GIP direttamente alla Polizia Giudiziaria che ha adottato la misura precautelare.

Pertanto, le presenti linee guida assumono carattere di direttiva per la Polizia Giudiziaria che, all'atto dell'applicazione di qualunque tipologia di misura cautelare personale (previste dagli artt. da 282 a 286 c.p.p.) per reati c.d. Codice rosso, ricevuta la delega per l'esecuzione da parte dell'Ufficio GIP:

a) nel caso di applicazione del braccialetto elettronico per allontanamento dalla casa familiare e/o divieto di avvicinamento dovrà:
   - invitare della persona indagata/imputata a esprimere il consenso ovvero motivare il dissenso, rappresentando che in questo ultimo caso potrà essere richiesto l'aggravamento della misura, sempre che il Giudice nell'ordinanza non abbia già previsto che nel caso di mancato consenso sia condotta in carcere;
   - spiegare alla persona **offesa, nel dettaglio, il funzionamento dell'apparecchio**, sottolineando che non è un mezzo per controllarla ma per tutelarla anche negli spostamenti quotidiani e che in mancanza di consenso o di utilizzo (ad esempio non caricandolo) potrà essere richiesta la revoca del braccialetto elettronico (così come indicato supra par. 6.6.2, lett. d);

b) provvederà, in ogni caso, alla comunicazione dell'applicazione di qualunque misura cautelare personale alla persona offesa, **unitamente alla Polizia Giudiziaria della sezione del Gruppo Uno della Procura che sarà contattata a tal fine. In particolare:**
   - la Polizia Giudiziaria esterna eseguirà la misura cautelare nelle forme previste dalle Linee guida e comunicherà alla persona offesa l'applicazione della misura, precisando che sarà convocata dalla Polizia Giudiziaria del Gruppo Uno della Procura, per adempimenti a suo favore, nella forma indicata più idonea dalla stessa persona offesa (dunque, anche tramite contatto telefonico). Si allega modulo utilizzabile per la comunicazione;
   - la Polizia Giudiziaria del Gruppo Uno della Procura procederà, successivamente, alla convocazione della persona offesa, per adempiere a quanto previsto dalle linee guida - può nominare un/una avvocato/a (pagato/a dallo Stato perché opera il gratuito patrocinio); e può eleggere domicilio; in mancanza di nomina e/o elezione di domicilio, eventuali richieste di revoca o sostituzione della misura presentate dalla persona indagata/imputata non le saranno comunicate e non potrà esprimere il proprio parere);

La Polizia Giudiziaria del Gruppo Uno della Procura, nel coordinarsi con la Polizia Giudiziaria esterna, procederà in modo tale che, all'esito della comunicazione, la persona offesa possa entrare in contatto con almeno una delle psicologhe distaccate funzionalmente che opererà nell'ambito di quanto previsto dal protocollo citato[33].

[33] Se necessario si relazionerà col P.M. assegnatario del Gruppo Uno del procedimento tenendo presente che in questa fase il fascicolo è trattenuto dall'Ufficio Gip fino all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia.

6-bis.4. Le comunicazioni delle misure di prevenzione.

Le comunicazioni delle misure di prevenzione personali applicate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i-ter d.lgs. n. 159/2011, perciò a tutela delle persone cui prestare protezione, sono effettuate dalla sezione P.G. del Gruppo Uno della Procura con modalità analoghe a quelle descritte.

6-bis.5. Le comunicazioni ai servizi socioassistenziali.

Particolare importanza assume la comunicazione ai servizi socioassistenziali.

Le comunicazioni vanno effettuata ai servizi sociali indicati con le seguenti modalità

- **le disposizioni si riferiscono alle comunicazioni previste dall'art. 282-quater c.p.p. relative ai reati oggetto della presente direttiva,** dunque relative a tutte le misure cautelari personali previste dagli artt. da 281 a 286 del c.p.p. emesse per reati c.d. Codice rosso, ivi compresi i provvedimenti di revoca o sostituzione e di applicazione, sostituzione e revoca delle misure di sicurezza del ricovero in REMS ovvero della libertà vigilata con prescrizione (per le comunicazioni relative alle misure di prevenzione c.d. Codice rosso interviene il personale della sezione di Polizia Giudiziaria del Gruppo Uno della Procura);
- **destinatari delle comunicazioni sono** i servizi socioassistenziali, da individuarsi **nei "Servizi Sociali" del Comune di residenza, sia dell'indagato che della parte offesa (se diversi, i servizi sociali di entrambi i Comuni);**
- **le comunicazioni sono eseguite a mezzo PEC o PEO al Dirigente del Servizio sociale ovvero al responsabile indicato nel prospetto presente sul sito della Procura**[34] **(**fornito anche dal personale delle Spazio ascolto e accoglienza vittime vulnerabili);
- **per la comunicazione sarà adotta il format allegato L contenente:**
  1) numero di registro generale RGNR P.M. e n. Reg. Gip per le misure cautelari; numero Reg. Gen. MP P.M. e Reg. Gen. Trib. per le misure di prevenzione;
  2) generalità delle parti e loro domicilio (a eccezione dei casi di donne e/o minorenni ricoverati in case rifugio e in ogni caso in cui il P.M. assegnatario lo ritenga; in tal caso il P.M. impartirà opportune disposizioni per consentire l'intervento del servizio sociali);
  3) per le misure cautelari, il capo di imputazione e il dispositivo; per le misure di prevenzione il solo dispositivo con l'indicazione che trattasi di indiziato di maltrattamenti/atti persecutori. Saranno omesse le restanti parti del provvedimento del Giudice;
  4) la seguente precisazione;

  "La comunicazione viene eseguita ai sensi dell'art. 282-quater c.p.p., delle Linee Guida "sulla comunicazione della misura cautelare personale ai Servizio socioassistenziali ex art. 282-quater c.p.p., collaborazione con i citati servizi" e della direttiva alla Polizia Giudiziaria n. 2/2019 del Procuratore della Repubblica di Tivoli. La comunicazione è eseguita, nel contenuto delineato dalle citate linee guida, al fine di consentire al Servizio Sociale del Comune (ovvero del Consorzio di comuni) di avere conoscenza dell'adozione della misura cautelare/di prevenzione adottata e, dunque, di quanto ritenuto – allo stato – dal Giudice in ordine a violenze ai danni della persona offesa. Pertanto, come esposto nelle citate Linee guida, per dare omogeneità agli interventi e per migliorare la comunicazione tra Procura e Servizi Sociali,
  Il citato Dirigente o chi delegato, anche tramite i suoi dipendenti, è invitato:

[34] https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448

a) *a svolgere le attività di competenza dei Servizi Sociali* ***per dare sostegno e supporto, a ogni livello, alla persona offesa.*** *Il personale incaricato eviterà rigorosamente ogni azione di vittimizzazione secondaria, intendendosi tale ogni condotta volta a colpevolizzare la vittima, nel senso di attribuirle la responsabilità, diretta o indiretta, del comportamento violento patito, anche rispetto ai propri figli. Si eviterà rigorosamente di svolgere attività connesse all'accertamento delle condotte delittuose (ad esempio, richiesta alla vittima e/o ai minorenni di raccontare i fatti o di esibire certificazioni a questi connesse) al fine di non sovrapporsi con l'attività di indagine;*

b) *a richiedere al Procuratore della Repubblica (tramite la sezione di P.G. Gruppo uno, sezionepggruppouno.procura.tivoli@giustizia.it) la trasmissione di copia integrale della misura cautelare, qualora ritenuto utile per assicurare la piena assistenza della persona offesa e per evitarle ulteriori racconti di quanto già esposto nel procedimento penale;*

c) *a curare l'opportuno raccordo col personale dello "Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato" istituito presso la Procura della Repubblica di Tivoli:*

   1) *prendendo tempestivi contatti, personalmente o tramite l'assistente sociale che cura il caso, col personale dello Spazio Ascolto (scrivendo alla mail infovittime.tivoli@giustizia.it), indicando, in ogni caso, il nominativo dell'assistente sociale assegnatario con i recapiti mail e telefonici. Già nel primo contatto l'assistente sociale comunicherà, a mezzo mail, al personale dello Spazio ascolto della Procura le attività intraprese o da avviare (sostegno economico, supporto sanitario, ecc.);*
   2) *curando, anche tramite l'assistente sociale assegnatario del caso, costanti ulteriori contatti col citato personale dello Spazio Ascolto;*
   3) *curando, anche tramite l'assistente sociale assegnatario del caso;*
      - *i contatti con il Centro Anti Violenza o l'Avvocato cui la donna si sia eventualmente già rivolta;*
      - *ovvero, qualora la donna non sia seguita da CAV o da un Avvocato, prendendo gli opportuni rapporti con i CAV del circondario (indicati nella direttiva n. 2/2019 alla Polizia Giudiziaria) per consentire alla vittima di avere ulteriori opportunità per esercitare i propri diritti.*

- **eventuali informazioni di dettaglio e precisazioni potranno essere richieste alla sezione P.G. del Gruppo Uno della Procura.**

7. I reati di violenza di genere e domestica commessi in danno dei minori di anni 18.

Il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, recependo la Direttiva europea n. 29 del 25 ottobre 2012 sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ha introdotto nuove previsioni, volte ad assicurare ai soggetti minorenni un adeguato livello di tutela.

Fermo restando quanto previsto dai nuovi artt. 90-*bis* e 90-*ter* con riferimento ai diritti della persona offesa di ricevere, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, una serie di comunicazioni che si raccomanda siano date "con l'ausilio della Polizia Giudiziaria", si richiama, con la presente, l'attenzione sul dettato dell'art. 90-*quater* c.p.p. per quanto riguarda la nozione di "condizione di particolare vulnerabilità", e sugli artt. 351, comma 1 *ter,* c.p.p. e 134, comma 4 c.p.p. con riferimento alle peculiari modalità di ascolto dei minori da parte della Polizia Giudiziaria per l'assunzione di sommarie informazioni.

Le innovazioni legislative nazionali e i principi sovranazionali, congiuntamente al crescente aumento dei reati di abuso e maltrattamento in danno dei minori, rendono necessaria la previsione di una serie di

linee operative e direttive rivolte alla Polizia Giudiziaria al fine di indirizzare le prime indagini in un'ottica di ottimizzazione dei risultati investigativi.

7.1. L'iniziativa nelle indagini preliminari.

Si tenga presente, in linea generale, che la quasi totalità delle fattispecie di abuso sessuale, di maltrattamento e di *stalking* in danno di un minore sono procedibili d'ufficio, e che quindi non è necessario che vi sia un'espressa denuncia, né che la stessa assuma la forma di querela, con richiesta di punizione per il colpevole.

Sono procedibili a querela di parte solo le ipotesi di abuso sessuale previste dall'art. 609-*quater* c.p. che sanziona gli atti sessuali con minorenne non connotati da violenza o minaccia su minore di età compresa tra i 10 e i 14 anni, quando il colpevole non sia ascendente, genitore o tutore o altra persona cui il minore è affidato, non sia un pubblico ufficiale e non vi sia connessione con altro reato procedibile d'ufficio. La querela può essere sporta dai genitori disgiuntamente ovvero anche dal minore che abbia compiuto 14 anni.

È di estrema importanza che la notizia di reato giunga al più presto all'attenzione degli inquirenti specializzati affinché questi possano indirizzare tempestivamente le indagini.

7.2. La ricezione della notizia di reato.

Quando la Polizia Giudiziaria acquisisca una notizia di reato, che si tratti di una denuncia o di una querela, relativa ad uno dei casi di violenza in danno dei minori, soprattutto nelle ipotesi di particolare gravità o laddove sia necessario procedere nell'immediatezza ad attività investigative dovrà inviare, con la massima tempestività, la segnalazione del reato alla Procura della Repubblica, secondo le modalità precedentemente descritte. Nei casi di assoluta urgenza e particolare rilevanza se ne dovrà dare comunicazione telefonica al P.M. di turno.

Si raccomanda, altresì, all'autorità di P.G. procedente, in sede di trasmissione della denuncia:

a) di non porre in essere iniziative che potrebbero comportare inquinamento delle prove, se non prima di aver ricevuto specifiche direttive dal Pubblico Ministero;

b) di non procedere all'escussione di un soggetto minore e più in generale della vittima vulnerabile senza l'osservanza del disposto degli artt. 362 comma 1 *bis* c.p.p. e 351 comma 1 *ter* c.p.p. Nei casi di urgenza, tuttavia, la richiesta potrà essere fatta al P.M. di turno, il quale fornirà le opportune indicazioni da seguire qualora vi sia assoluta urgenza di procedere e non sia possibile attendere i tempi di arrivo dell'esperto; di regola il minore andrà ascoltato senza la presenza dei genitori;

c) di segnalare con assoluta tempestività eventuali minacce e pressioni subite dal minore parte lesa e da coloro che se ne occupino;

d) di concordare con il P.M. la segnalazione al Giudice minorile affinché possano attivarsi i meccanismi di coordinamento tra i vari Uffici, in maniera tale da impedire un eventuale inquinamento probatorio derivante dalla possibilità, per l'indagato, di venire a conoscenza, attraverso il procedimento civile minorile, di atti coperti dal segreto di indagine. Sarà necessario, pertanto, adottare tutte le cautele necessarie soprattutto nella primissima fase di indagine, ossia quando il P.M. può compiere i c.d. *atti a sorpresa*, quali intercettazioni e perquisizioni;

e) di redigere una denuncia che sia il più circostanziata possibile con riguardo ai fatti, in maniera tale da consentire una corretta qualificazione giuridica, l'individuazione delle fonti di prova e le indicazioni per l'identificazione di indagato, parte lesa e persone informate sui fatti;

f) di procedere rapidamente e nelle forme più discrete all'identificazione completa del presunto responsabile, evitando la sua convocazione, la sua elezione di domicilio o la comunicazione a persone a lui vicine che possano avvertirlo;

g) di acquisire in modo discreto e riservato tutte le informazioni utili sull'indagato, sulla persona offesa, sui familiari coinvolti, in merito alla personalità dell'indagato, alle sue abitudini di vita e al contesto familiare di provenienza;

h) di assicurarsi che, in caso di presentazione della denuncia da parte dei genitori del minore abusato, il minore non sia in alcun modo coinvolto nelle conversazioni preliminari con le Forze dell'Ordine e non sia presente alla formalizzazione dell'atto di denuncia;

i) di omettere nella C.N.R. e nelle successive comunicazioni di indicare il nome e l'indirizzo della comunità ove la parte lesa sia stata collocata, al fine di garantirne la protezione onde evitare, peraltro, tentativi di contatto di persone coinvolte nell'indagine per tutelare la comunità stessa.

Una volta pervenuta la denuncia, la P.G. procederà:

l) a verificare l'esistenza di precedenti segnalazioni e denunce che riguardino reati contro la libertà sessuale ovvero contro la famiglia, assumendo tutte le informazioni provenienti dai servizi sociali nei casi di nuclei familiari problematici. Lo stesso vale per i soggetti che abbiano alle spalle storie di ricoveri presso cliniche per le malattie nervose e mentali, tentati suicidi, cure psicofarmacologiche. Ogni atto dovrà essere acquisito;

m) a sottoporre alla valutazione del P.M., ove sussistano gravi indizi in ordine alla sussistenza del reato, la possibilità di disporre o di richiedere intercettazioni telefoniche o ambientali. A tal proposito si rammenta che è possibile, in alcuni casi, che i vari componenti del nucleo familiare non collaborino alla ricerca della verità, cercando di risolvere la questione privatamente, all'interno delle mura domestiche;

n) a procedere all'acquisizione di tutte le prove, specialmente quelle deperibili. A tal riguardo riveste particolare importanza la perquisizione locale, sia con riguardo al materiale di pertinenza dell'indagato che della vittima;

o) ad effettuare un sopralluogo documentato fotograficamente e videoriprese del luogo in cui si sono svolti i fatti;

p) invitare l'indagato ad esibire parti coperte qualora il controllo consenta di verificare descrizioni dettagliate fornite dalla persona offesa. Spesso infatti, mediante tali riscontri, è avvenuto che siano stati rinvenuti segni particolari o peculiari conformazioni fisiche. Tuttavia, nei casi in cui l'indagato si rifiuti di procedere spontaneamente, l'osservazione verrà eseguita con le forme dell'ispezione. Sarà il P.M., se necessario, a delegare la P.G. per disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, oltre che ogni altra operazione tecnica, o a nominare un consulente tecnico quando siano necessari accertamenti di natura specialistica;

q) a non omettere di effettuare un'accurata ricerca, laddove si proceda a perquisizione locale, anche informatica, di documenti provenienti dall'indagato che abbiano rilevanza investigativa, come fotografie, lettere o diari.

7.3. L'escussione del minore.

7.3.1. Le disposizioni applicabili.

L'art. 351 comma 1 ter c.p.p., così come modificato dal D.L. vo 212/2015, risponde alla necessità di proteggere il minore da interferenze esterne ed eventuali contatti **con colui che è indicato come**[35] autore del reato, garantendo che le sue dichiarazioni vengano assicurate al processo con rapidità ed in modo genuino. La norma sancisce anche l'obbligo per la Polizia Giudiziaria, quando si procede per determinate tipologie di reati, di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero, quando debba assumere sommarie informazioni da persone minori, anche se non si tratti di vittime del reato.

7.3.2. Le direttive impartite.

Si raccomanda, pertanto, alla P.G. di procedere all'assunzione di sommarie informazioni da un minore o da una persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità, **solo dopo aver contattato il P.M. e con l'assistenza dell'esperto da quest'ultimo nominato**, provvedendo alla videoregistrazione dell'atto con contestuale redazione di verbale in forma riassuntiva. Appare necessario dunque dotarsi di apparati di fono-videoregistrazione come detto, oggi obbligatoria ai sensi dell'art. 357, comma 3-ter, c.p.p.;.

Ove sorga nelle attività di investigazione l'esigenza di assumere informazioni ex art. 351 c.p.p. da un minore o da una vittima di reato in condizione di particolare condizione di vulnerabilità, la Polizia Giudiziaria operante dovrà:

- **nell'immediatezza della notizia di reato e, quindi, allorché non si sia ancora proceduto all'iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato di questa Procura**, contattare il Pubblico Ministero di turno esterno, il quale, salvo diverso avviso, provvederà a nominare un esperto in psicologia o psichiatria quale consulente tecnico con l'incarico di "prestare ausilio" nel compimento di tale atto;
- **nel caso di procedimento già iscritto,** contattare il P.M. assegnatario, il quale provvederà, salvo diverso avviso, a nominare con decreto motivato il predetto consulente tecnico per l'assistenza predetta. In caso di urgenza, nell'assenza del P.M. assegnatario, sarà contattato il P.M. di turno esterno che provvederà alle incombenze ritenute necessarie;

A tal fine questa Procura ha predisposto degli elenchi di esperti in psicologia e psichiatria anche infantile.

Il C.T. così nominato, previamente informato dei fatti per i quali si procede e della condizione del minore o della persona offesa particolarmente vulnerabile, potrà assistere all'esame, dare indicazioni alla P.G. procedente sulla eventuale necessità di effettuare l'atto con particolari modalità protette – anche al di fuori dei locali della P.G. – e, ove ritenuto opportuno, fare da filtro nella conduzione dell'audizione, formulando direttamente alla persona esaminata le domande utili, nel rispetto delle esigenze di quest'ultimo.

In ogni caso, per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero presentarsi, verrà contattato il P.M. che ha proceduto alla nomina (o se già individuato, il P.M. assegnatario del procedimento), o in sostituzione il P.M. di turno esterno, il quale provvederà a impartire le necessarie disposizioni.

---

[35] Precisazione terminologica in data 21.11.2023.

Rappresento, infine, che presso questa Procura è attiva una sala di ascolto protetto di minori e adulti delle vittime di reato in condizione di particolare vulnerabilità, che – contattando la segreteria del Coordinatore dott. Calice – è a disposizione di tutte le forze dell'ordine operanti nel territorio per procedere alle audizioni suindicate da parte della stessa Polizia Giudiziaria (cfr. http://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime_foto.aspx).

Quando il minore vittima di reato deve essere escusso a sommarie informazioni, di norma sarà accompagnato dai genitori, i quali dovranno, a loro volta, essere sentiti separatamente per riferire su fatti e circostanze di cui siano a conoscenza. Il minore dovrà essere sentito di regola senza la presenza dei genitori.

Va precisato che, affinché la P.G. possa occuparsi proficuamente della materia in questione, essa deve, compatibilmente con i mezzi a disposizione, essere dotata di personale che unisca doti di sensibilità e professionalità. Si reputa fondamentale, a tal riguardo, la presenza di personale femminile, tendenzialmente più indicato all'audizione di minori in tenera età o di ragazze adolescenti che potrebbero sentirsi più a loro agio di fronte ad una donna. Tale indicazione non presenta tuttavia carattere tassativo.

Del resto, l'audizione della vittima vulnerabile e del minore deve seguire una metodologia che ha connotati precisi sotto un profilo scientifico.

Pertanto, la P.G. potrà procedere ad acquisire sommarie informazioni dal minore solo su delega del P.M. e solo con l'ausilio del consulente esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero.

In questi casi la P.G. dovrà di norma astenersi dal porre direttamente domande al minore, avvalendosi a tal fine dell'ausiliario appositamente nominato.

Senza avere la pretesa di esaurire tutte le indicazioni rilevanti, anche in ragione del fatto che sarà cura dell'esperto nominato dal P.M. garantire il rispetto delle modalità più adeguate, **si espongono di seguito le cautele minime che dovranno essere adottate in caso di audizione di un minore**.

1. I genitori non dovranno assistere all'atto;
2. Si provvederà alla videoregistrazione, come oggi imposto **dall'art. 357, comma 3-*ter*, c.p.p., con le modalità indicate supra, par. 4.4**;
3. Si dovrà procedere ad una verbalizzazione accurata, in cui siano riportate le domande e le risposte con la riproduzione testuale delle espressioni e dei termini utilizzati dal minore, nel rispetto della peculiarità del linguaggio da questi usato;
4. L'audizione non dovrà essere svolta ponendo domande suggestive e guidanti, bensì scegliendo domande aperte formulate con frasi brevi, chiare e dirette;
5. Bisognerà mantenere modalità accoglienti nei confronti del minore, evitando però di manifestare le proprie emozioni, la propria rabbia o eventualmente il proprio stupore di fronte alle sue rivelazioni;
6. Il minore dovrà essere avvertito della finalità della sua audizione e della possibilità di dire che "non ricorda" o che "non sa" rispondere ad alcune delle domande poste;
7. occorre evitare di lasciar trapelare aspettative dalle risposte del minore o di dare per scontati fatti che sono oggetto di indagine;
8. L'audizione dovrà avvenire in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore, evitando ogni contatto con l'accusato;
9. Occorre contenere la durata dell'audizione in tempi rapportati all'età e alle condizioni emotive del minore;

10. Durante l'intervista va verificato se il minore ha raccontato in precedenza i fatti ad altre persone.

7.4. L'acquisizione di documentazione sanitaria.

La P.G. procederà all'acquisizione di documentazione medica presso strutture sanitarie pubbliche, o prodotta dalla stessa persona offesa; ove la refertazione non sia particolarmente chiara, la P.G. acquisirà precise informazioni dal medico che ha redatto il certificato.

È opportuno accertarsi che i medici che abbiano provveduto ad effettuare consulenze specialistiche, in ordine alle condizioni del minore, procedano alla redazione del referto in modo puntuale e dettagliato, sia nella parte relativa all'anamnesi, sia nella parte descrittiva delle lesioni e dello stato d'animo del paziente.

Bisognerà inoltre accertarsi che la prestazione sanitaria, richiesta in occasione di riferiti abusi sessuali o maltrattamenti, sia effettuata nel modo più preciso ed accurato possibile, documentando fotograficamente i rilievi, contestualmente alla redazione di referti di natura diagnostica e prognostica, in modo da permettere un giudizio di comparazione tra quanto accertato dai medici e quanto dichiarato dalla vittima.

Inoltre, sarà necessario provvedere, laddove vi siano i presupposti, all'acquisizione di reperti biologici, chimici o di altro genere, premurandosi di assicurarne una corretta conservazione al fine di renderli disponibili all'Autorità procedente.

Infine, in virtù delle peculiari condizioni psicologiche di "particolare vulnerabilità" della persona offesa, da valutarsi caso per caso, si ricorda che si rende opportuna l'assistenza di uno psicologo di affiancamento agli accertamenti e alle prestazioni sanitarie.

8. L'audizione delle persone offese particolarmente vulnerabili.

8.1. La "vittima particolarmente vulnerabile".

L'art. 351, comma 1-ter c.p.p., prevede: *"Nei procedimenti per delitti previsti dagli artt. 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis, del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori* (anche non vittime n.d.r.), *si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.* ***Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salvo l'assoluta necessità per le indagini***".

Dunque, si estende la modalità di assunzione di sommarie informazioni del minore prevista per determinati delitti specificamente indicati:

a) all'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima in condizione di particolare vulnerabilità (sia essa maggiorenne o minorenne). Dunque, avvalendosi di un esperto in psicologia nominato dal P.M., indipendentemente dall'età della stessa e dal titolo di reato per cui si svolgono le indagini;

b) inoltre - e ciò costituisce un ulteriore elemento di novità - si prescrive alla Polizia Giudiziaria di assicurarsi che la persona offesa particolarmente vulnerabile, durante l'audizione, non abbia contatti con l'indagato e non venga chiamata più volte a rendere le sue dichiarazioni, salvo assoluta indispensabilità.

L'art. 90-quater c.p.p. **fornisce i criteri di individuazione della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità:**

- *è desunta:*

- *dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica* (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minore, anziano, stato di infermità di tipo psichico);
- *dal tipo di reato* (con una componente di incisione della sfera psicologica della vittima; reati abituali; artt. 572, 612-bis, reati spia, 609-bis, 643, 491 c.p. ecc.);
- *dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede* (fatto a forte impatto traumatico);

- inoltre, si tiene conto anche:

- *se il fatto risulta commesso con violenza alla persona* (da intendersi in senso lato, anche come violenza psicologica, come nella violenza di genere, domestica e contro le donne) o *con odio razziale* (in cui la relazione con l'indagato è comunque critica);
- *se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani (es.:* sfruttamento della prostituzione, estorsione, usura);
- *se si caratterizza per finalità di discriminazione* (per cultura, sesso, razza, religione ecc.);
- *se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato* (es. tutte le condotte di violenza di genere, domestica e contro le donne);

Ai sensi dell'art. 357, comma 3-ter, c.p.p. è oggi obbligatoria, anche nella fase delle indagini preliminari, **la riproduzione audiovisiva** (videoregistrazione) delle informazioni rese dalla vittima di reato in condizione di particolare vulnerabilità, sia minorenne che maggiorenne.

L'utilità dell'audizione con l'ausilio di un esperto e della sua videoregistrazione appaiono tanto più evidenti ove si consideri come tali modalità operative rispondano all'esigenza di impedire che l'audizione della vittima (di qualsiasi età) in condizione di speciale vulnerabilità (e del testimone minorenne) diventi causa di ulteriore trauma ed assicurino al contempo, da un lato, la migliore qualità dell'assunzione della dichiarazione e, dall'altro, la tutela delle garanzie dell'indagato.

8.2. Le direttive impartite.

Trovano applicazione le direttive impartite al par. 8.3. per i minorenni.

9. La sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica in materia di contrasto ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne e materie connesse.

È stata istituita la sezione *di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica in materia di contrasto ai reati di violenza di violenza di genere, domestica e contro le donne e materie connesse.* Al personale della sezione è attribuito esclusivamente lo svolgimento di attività di indagine delegata dai magistrati del Gruppo Uno della Procura che potranno disporre forme di collaborazione col personale dei servizi di Polizia Giudiziaria.

Il personale della sezione potrà essere punto di riferimento dei servizi di Polizia Giudiziaria per l'applicazione della direttiva n. 2/2019 (nn. tel. 0774414291; 0774414296 0774414297).

10. Lo Sportello accoglienza vittime operante in Procura. I Centri Anti Violenza (CAV) e gli Sportelli ascolto operanti nel circondario. Gli ospedali con "Codice rosa". Le case rifugio.

E' noto che è operativo il **Servizio Ascolto e accoglienza vittime della Procura di Tivoli**, con la presenza di due psicologhe, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, tel. 0774 451803, mail infovittime.tivoli@giustizia.it; sito web *https://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime.aspx* ove sono presenti ulteriori indicazioni e che si suggerisce di consultare per avere notizia precisa di modifiche orari o eventuali chiusure.

Al personale addetto **potranno essere rappresentate eventuali problematiche ulteriori e richiesti gli elenchi dei servizi sociali e dei** servizi di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari" (denominato P.I.S.).

Il suddetto personale potrà fornire utili informazioni anche a familiari di vittime e a qualunque operatore del settore (insegnanti, medici, etc.).

Dall'apertura dello Spazio Ascolto (2017) sono stati gestiti n. 473 fascicoli in totale[36].

Dal giugno 2021, data di distacco funzionale di due psicologhe dell'ASL) ad oggi i fascicoli gestiti sono 252. Di questi, risultano 134 fascicoli di comunicazione di misure (cautelari o di prevenzione) e 118 fascicoli "routinari" (accoglienza, orientamento e consulenza di vittime dirette o indirette, familiari e/o conoscenti, operatori sociosanitari o socioassistenziali etc.).

TIPOLOGIE DI VIOLENZA

La tipologia di condotta violenta rimanda prevalentemente al reato di maltrattamento (art. 572 c.p.; 65 %), seguito da stalking (16 %) misti (più di una tipologia di reato di "codice rosso"; 10 %) e violenza sessuale (9 %).

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

A seconda della tipologia di utenza, della analisi della domanda e dell'identificazione dei bisogni portati, si è provveduto ad informare, orientare, fornire consulenza rispetto alla situazione problematica riportata, attivare i Servizi ove non già presenti, procedere ad interventi di rete laddove i Servizi erano già presenti, attivare orientamento legale.

INTERVENTO E FASCICOLO PENALE (CONTATTO CON LE PARTI OFFESE)

A decorrere dall'anno 2022, tutte le situazioni problematiche per le quali in Procura è presente un fascicolo penale sono sottoposte a monitoraggio (contatto con le parti offese), individualizzato sulla base delle caratteristiche proprie di ciascun caso. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, di frequente un contatto comprende attività multiple quali ad es.: sentire telefonicamente la p.o., contattare i Servizi (territoriali e/o CAV) per un coordinamento etc. Nella finestra temporale di riferimento (dall' anno 2022 ad oggi), a seconda della complessità dei casi, si va da almeno 1 monitoraggio ad un massimo di 18 contatti.

Gli interventi erogati sono spesso attuati in contemporanea, laddove un fascicolo vede coinvolte più di una persona (es. vittime donna adulta e figlia minorenne) per le quali si attivano interventi multipli (es. orientamento legale, invio al Cav, contato di rete con i servizi sociosanitari) o nel caso in cui per la stessa persona si attivano interventi multipli.

[36] Ogni fascicolo può contenere al suo interno una o il più delle volte più persone offese laddove le condotte violente colpiscono ad es. una donna con figli, che possono essere vittime dirette della violenza o vittime indirette (violenza assistita).

11. I Centri Anti Violenza (CAV) e gli Sportelli ascolto. Le case rifugio.

Più volte nella direttiva si fa riferimento all'importanza dei **Centri Anti Violenza (CAV)** che offrono anche ausilio ai comandi di Polizia Giudiziaria.

Vanno menzionati anche gli **Sportelli ascolto** che offrono un utile servizio e che potranno essere indicati.

La direttiva, in calce, contiene l'elenco completo dei CAV operanti nel circondario e degli ospedali col percorso Codice rosa.

Per luoghi e numeri di telefono delle **Case Rifugio** occorre rivolgersi al 1522.

12. Il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari" (anche notturna) denominato P.I.S.

Si ricorda che in molti comuni del circondario è operativo il servizio Pronto Intervento Sociale (PIS) istituito dalla legge quadro 328/2000, *legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che, in molti casi consente attività urgenti di sostegno, ivi compreso l'alloggio provvisorio anche notturno, con successivo intervento dei Servizi Sociali del Comune competente.

Nel circondario giudiziario della Procura della Repubblica di Tivoli risultano, attualmente, attivi i P.I.S. nei distretti di *Consorzio Intercomunale Valle Del Tevere – Formello Capofila, Distretto Rm 5.3 - Tivoli Capofila, Distretto RM5.1 - Monterotondo Capofila* che offrono reperibilità h. 24 e, in alcuni casi, un alloggio d'emergenza.

Tale servizio potrà essere utile in ogni situazione in cui occorra rapidamente dare un alloggio provvisorio alle vittime di reato, in particolare alle donne vittime di violenza anche domestica.

Sul sito della Procura è presente il prospetto dei PIS operativi[37] che potranno essere richiesti anche al Servizio Ascolto e accoglienza vittime della Procura di Tivoli, numero 077/4451803, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, mail infovittime.tivoli@giustizia.it; sito web *https://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime.aspx*p.

13. Le notizie di reato acquisite dalla Procura della Repubblica.

Per le notizie di reato acquisite dalla Procura della Repubblica, anche tramite il personale di Polizia Giudiziaria addetto alla ricezione di denunce e querele, provvederà il P.M. assegnatario del procedimento, anche attraverso apposita delega.

Il personale di Polizia Giudiziaria addetto alla ricezione di denunce e querele che riceve la notizia di reato, nei casi di urgenza, provvederà a verificare l'immediata iscrizione della notizia di reato e, comunque, prenderà immediatamente contatti col P.M. assegnatario.

[37] https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448

14. Le misure di prevenzione di competenza del Questore.

Il tema delle misure di prevenzione applicate dal questore e dei rapporti con le notizie di reato è stato affrontato nella direttiva relativa alla l. n. 168/2023, cui si rinvia[38].

Si riportano, per comodità, le direttive impartite.

L'ammonimento ex art. 3 d.l. n. 93/2023, conv. con l. n. 119/2013.

C.N.R. e compilazione del portale NDR

La nuova procedibilità d'ufficio, e l'obbligo di denuncia della Polizia Giudiziaria, **sussiste in presenza dei seguenti delitti**:

1) art. 581 c.p. (percosse);
2) art. 582 c.p. (lesioni personali);
3) art. 610 c.p. (violenza privata);
4) art. 612, secondo comma, c.p. (minaccia aggravata);
5) art. 612-*bis* c.p. (atti persecutori);
6) art. 612-*ter* c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
7) art. 614 c.p. (violazione di domicilio);
8) art. 635 c.p. (danneggiamento),

sempre che commessi nell'ambito della violenza domestica che ricorre quando vi siano uno o più atti, gravi ovvero non episodici, o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

La Comunicazione della Notizia di reato dovrà essere correttamente compilata, indicando sempre nel format allegato che vi è una *relazione*, e nel portale NDR sarà compilato l'apposito campo con la relativa relazione

- **sia se si tratta di C.N.R. con denuncia d'ufficio,** quindi perché la persona è stata già ammonita dal Questore ai sensi della presente legge anche con persona offesa diversa, e in tal caso saranno indicati i dati dell'ammonimento e trasmessa copia del provvedimento;
- **sia se si tratta di C.N.R. derivante da querela/denuncia[39];**

Comunicazione al prefetto ex art. 3.1. d.l. cit.

Quando si procede a denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p.[40] commessi in ambito di violenza domestica e dai primi accertamenti emergano concreti e

---

[38] Integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative. Nota del 7 dicembre 2023 in https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_11032.pdf

[39] I reati indicati sono stati attribuiti alla competenza del Gruppo specializzato (Gruppo Uno).

[40] **I delitti previsti dall'art. 362-bis c.p.p.:**

a) sono i seguenti:

1) tentato omicidio (artt. 56-575 c.p.);
2) costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);
3) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
4) lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
5) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.);

rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, occorre procedere a comunicazione al prefetto contenente tutti i dati utili. In tal caso nella C.N.R. si segnalerà che è stata data comunicazione al Prefetto e, successivamente, si comunicherà al P.M. assegnatario del procedimento l'eventuale provvedimento emesso dal prefetto.

L'ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009, conv. con l. 39/2009.

Nel caso di denuncia per i delitti ex artt. 612-bis e 612-ter oggi aggravati, derivante dal previo ammonimento, si avrà cura di segnalarlo e allegare copia del provvedimento del Questore.

15. La formazione costante.

Sono tenuti appositi corsi per il personale di Polizia Giudiziaria diretti a fornire opportuni chiarimenti sulla direttiva e per affrontare da diversi punti di vista la tematica dei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne in modo da rendere più puntuale e proficuo l'intervento (contesto culturale, pregiudizi, ciclo della violenza, rapporti con Centri antiviolenza e servizi sul territorio, ecc.).

16. L'avviso alla persona offesa.

La guida da consegnare alle vittime di reati di violenza di genere, domestica e contro le donne ("**Mai più sole**") è stata diffusa presso tutti i servizi di Polizia Giudiziaria del territorio (per le stazioni Carabinieri tramite i Comandi Compagnia) sulla base della media delle notizie di reato trasmesse nell'ultimo biennio.

Qualora dovesse mancare si procederà a segnalazione all'ufficiale di Polizia Giudiziaria addetto alla segreteria del Procuratore della Repubblica.

I Commissariati di Polizia di Stato e i Comandi Compagnia Carabinieri (ricevute le segnalazioni dalle stazioni dipendenti) richiederanno ulteriori opuscoli prima dell'esaurimento di quelli diffusi all'ufficiale di Polizia Giudiziaria addetto alla segreteria del Procuratore della Repubblica.

È in corso l'attività per la traduzione dell'avviso in lingue straniere (allo stato polacco, spagnolo e rumeno reperibile sul sito della Procura https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=447). Qualora l'avviso dovesse essere consegnato a persona che non comprende la lingua italiana e non fosse disponibile sarà

---

6) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);
7) interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.);
8) violenza sessuale, atti sessuale con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.);
9) violenza privata (art. 610 c.p.)
10) minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.)
11) atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
12) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
13) stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.);

b) sempre che ricorra una delle seguenti relazione indagato-vittima:

- coniuge, anche separato o divorziato;
- parte dell'unione civile;
- convivente;
- persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva;
- prossimi congiunti.

segnalato all'ufficiale di polizia giudiziaria addetto alla segreteria del Procuratore della Repubblica. La Procura procederà alla traduzione e lo trasmetterà successivamente per la consegna alla persona offesa.

L'opuscolo va consegnato per i soli reati di violenza di genere. In ogni altro caso va consegnato l'ordinario avviso dato dalla polizia giudiziaria.

17. Criticità.

Al fine di fornire l'opportuno supporto ai Comandi interessati ed affrontare le eventuali difficoltà incontrate si ricorda:

- che è operativa la **Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura** addetta alla trattazione dei reati di competenza del Gruppo Uno - *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori* – **nn.**. tel. 0774414296; 0774414297), mail sezionepggruppouno.procura.tivoli@giustizia.it;
- che è operativo **il Servizio Ascolto e accoglienza vittime della Procura di Tivoli**, con la presenza di due psicologhe, numero 0774451803, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, mail infovittime.tivoli@giustizia.it; sito web *https://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime.aspx* ove sono presenti ulteriori indicazioni e che si suggerisce di consultare per avere notizia precisa di modifiche orari o eventuali chiusure. **Il personale addetto può fornire utili informazioni anche a familiari di vittime e a qualunque operatore del settore (insegnanti, medici, etc.).**
- che il **Cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti** è stato da me delegato a verificare il corretto adempimento formale di quanto previsto dalla direttiva n. 2/2019 (consegna Guida, allegazione del CD dell'audizione, redazione corretta della scheda di accompagnamento, etc.). Pertanto, a lui potranno essere richiesti chiarimenti e da Lui saranno direttamente indicate ai comandi eventuali necessità di integrazione.

Chiarimenti di carattere generale potranno essere richiesti dai comandanti dei servizi di polizia giudiziaria al Coordinatore del Gruppo Uno della Procura - *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori* **-, dott. Andrea Calice, ed anche a questo Procuratore.**

18. Conclusioni.

È opportuno ribadire come la necessità di far fronte a un'emergenza culturale e criminale preoccupante ed allarmante quale quella rappresentata dal fenomeno della violenza contro le donne, rappresentativo del sistema diseguale nel rapporto tra i generi a livello sociale ed economico.

Si è così nel tempo incentivata, presso questa Procura, la specializzazione dei magistrati in ordine al fenomeno della violenza di genere, sollecitando l'adesione a metodi organizzativi volti ad assegnare la trattazione in via prevalente di tutti gli affari riguardanti la materia a sezioni specializzate, indicando ulteriori direttive vincolanti.

Con la presente direttiva si provvede all'individuazione delle buone prassi per la P.G. in modo schematico, cercando di fornire un valido strumento di indirizzo e conoscenza per tutti coloro che intervengano nella fase iniziale delle indagini.

19. Comunicazioni.

La presente direttiva viene inviata unitamente alla nota di trasmissione predisposta in data odierna ai soggetti ivi indicati.

20. Allegati.

Al fine di fornire indicazioni operative sulle modalità di attuazione della presente direttiva, si rinvia integralmente ai modelli predisposti dalla Procura della Repubblica di Tivoli che si allegano:

- Allegato A, **sommarie linee guida di intervento per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere, domestica e contro le donne** a seguito di: 1) contatto telefonico, 2) sul luogo, 3) presso il comando di Polizia Giudiziaria;
- Allegato B (soppresso);
- Allegato C (formato word), **schema di domande per la P.G.**: serie di domande, oltre a quelle dell'allegato B), da rivolgere alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili (1) maltrattamenti, 2) violenza sessuale, 3) stalking);
- Allegato D (formato word),, **schema di annotazione di servizio**: documento che deve essere compilato dagli agenti di P.G. che effettuano il sopralluogo di iniziativa, in modo tale da dare conto delle attività svolte sino a quel momento;
- Allegato E), **schema di attività della Polizia Giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato;**
- Allegato F), **procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie:** documento riepilogativo e sintetico dell'attività da svolgere;
- Allegato G) (formato word), **scheda di accompagnamento della C.N.R.**, redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G.;
- Allegato H) (formato word), **consegna della guida "Mai più sole" e informazioni date alla parte offesa;**
- Allegato **I, Guida** ***alla rilevazione di indicatori e fattori di rischio per il contrasto alla violenza domestica e nei confronti delle donne;***
- Allegato L (formato word), format per la comunicazione ai servizi sociali.

Tivoli, versione aggiornata firmata il 24 maggio 2024.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto

F.to

Il Coordinatore del Gruppo Uno
dott. Andrea Calice

F.to

A seguire:

- luoghi da indicare alle donne vittime di reato per ottenere informazioni, sostegno, e quanto altro loro necessario, tutti gratuiti;
- ospedali con operatività "Codice rosa" in grado di accogliere adeguatamente donne vittime di violenza, operanti nel circondario o limitrofi al circondario;
- ospedale con presidio pediatrico cui avviare minorenni vittime di violenza;
- per le case rifugio rivolgersi ai CAV o al 1522;
- per i servizi Pronto Intervento Sociale (PIS) e i Servizi Sociali dei Comuni, consultare la pagina web della Procura[41], ovvero rivolgersi al Servizio Ascolto e accoglienza vittime.

A. SPAZIO ASCOLTO E ACCOGLIENZA VITTIME PROCURA DI TIVOLI

numero 077/4451803, aperto **dal** lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, mail infovittime.tivoli@giustizia.it; sito web *https://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime.aspx* ove sono presenti ulteriori indicazioni e che si suggerisce di consultare per avere notizia precisa di modifiche orari o eventuali chiusure.

B. CENTRI ANTI VIOLENZA (indicati anche dal 1522)

Comune	**TIVOLI**
Denominazione	**CAV *La Sibilla* - DIFFERENZA DONNA (Presidente dell'Associazione: E. Ercoli 066780537)** *Resp. del Cav: Pamela Amoroso*
Indirizzo	Via Lione 11
Contatti	0774/013163 cavsibilla@gmail.com
Cellulare	3420141671 **disponibile h24**
Orario	da lun. a ven. 9:00-16:00
Note	Sono presenti strutture residenziali (v. dopo)

[41] https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448

Comune	**GUIDONIA**
Denominazione	**CAV** *GEA* (Ente gestore Girotondo Onlus)
Indirizzo	**Via Casal Bianco nr. 18**
Contatti	centroantiviolenza@guidonia.org
Cellulare	Reperibilità h 24 3490798572
Orario	Lun., mart., ven. 14:30-18:30 / merc., giov. 9-00-13:00

Comune	**VALMONTONE (PALESTRINA, CAVE, LABICO ETC.)**
Denominazione	**CAV**- Centro provinciale *La Ginestra* - TELEFONO ROSA
Indirizzo	**ATTENZIONE Indirizzo da non divulgare perché coincide con casa rifugio**
Contatti	06 9591187 cadd.valmontone@libero.it
Orario	Da lunedì a domenica H24 festività incluse

Comune	**FORMELLO - ASL ROMA 4**
Denominazione	**CAV** *Centro Antiviolenza Galassia* (utenza anche Riano e Rignano) **DIFFERENZA DONNA**
Indirizzo	Via XX settembre, 2
Contatti	06 90194260 disponibile h24 centroantiviolenza@consorziovalledeltevere.it
Cellulare	342 5229259
Orario	dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 (giovedì dalle 9.00 alle 17.00)
Comune	**MONTEROTONDO**
Denominazione	**Sportello** Antiviolenza *Ricomincio da me* (Ente gestore La Casa delle Case)

Indirizzo	presso i locali del Palazzo Comunale (rivolgersi all'URP – Informa Comune)
Contatti	CAV 0690964314 - 069068696 (casa-famiglia) E-Mail: antiviolenza.mrotondo@gmail.com mail diretta (lacasadellecase@libero.it mail della casa-famiglia)
Cellulare	345.5048825 - 3791009715 (cell. Casa-famiglia) (reperibilità da lun. / ven. 9.00 - 12.00)
Orario	lun., merc., ven. 9-13, mart. 14-18, giov. 10-18

C. SPORTELLI ASCOLTO

Comune	**TIVOLI**
Denominazione	**Sportello ascolto Antiviolenza *Il laboratorio del possibile***
Indirizzo	**Via Acquaregna 49 c/o Igea Medica Tivoli, e Via Calabria 9, Guidonia**
Contatti	illaboratoriodelpossibile@gmail.com
Comune	**PALOMBARA SABINA**
Contatti	**tel. 3406436506 e 0774373755**
Denominazione	**Associazione Nazionale "*Centrailsogno*"**
Indirizzo	Casa Salute Palombara Sabina Convenzione ASL Roma 5
Contatti	
Cellulare	331. 3007110 per appuntamento
Orario	rep. h.24

ATTENZIONE. Nel corso del contatto con la vittima i indicheranno anche i CAV e gli Sportelli ascolto più vicini, pur se non riportati nella guida.

D. OSPEDALI CON OPERATIVITÀ CODICE ROSA

STRUTTURA	CODICE ROSA	PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
OSPEDALI <u>entro</u> il circondario giudiziario della Procura di Tivoli		
OSPEDALE DI TIVOLI	**CODICE ROSA/VIOLENZA:** in presenza: sportello mercoledì 9.30-13.30 - disponibilità a recarsi in ospedale previo contatto tel. 342 0141671 dal lun.-ven. fino dalle 9.30 alle 20.00, reperibilità telefonica h 24 DIFFERENZA DONNA	P.S. consulenza pediatrica
OSPEDALI limitrofi circondario giudiziario della Procura di Tivoli		
OSPEDALE DI COLLEFERRO	**CODICE ROSA/VIOLENZA**: martedì 9.30-13.30 - 342 0141671 DIFFERENZA DONNA	
OSPEDALE DI BRACCIANO	**CODICE ROSA/VIOLENZA**: lun. 10,00-14,00 e merc. 14,00-18,00 e tel. 3425229259 h. 24 DIFFERENZA DONNA	
POLICLINICO UMBERTO I	**CODICE ROSA/VIOLENZA**: lunedì, mercoledì, giovedì 9,30-13,30 - tel. Rep. h 24, 3461805605 DIFFERENZA DONNA	<u>Pronto Soccorso Pediatrico h24</u> Accesso: da viale Regina Elena 324
POLICLINICO CASILINO	**CODICE ROSA/VIOLENZA**: Procedura interna Ref. Assistente sociale *Dott.ssa Loredana Raia* del SAP (Servizio Assistenza Psico-sociale) te.: 0623188403	
OSPEDALE S. ANDREA	**CODICE ROSA/VIOLENZA**: Referenti *Dott.ssa Montesano, Dott.ssa Simona Abate* Servizio psicosociale 0633777724 e reperibilità 8:00/20:00 allo 0633776159.	<u>PS. Pediatrico</u>

OSPEDALE S. PERTINI	**CODICE ROSA/VIOLENZA**: "PERCORSO AUTONOMIA DONNA" - Contatti: 366 9241721 e 06.51004101, per gli operatori: 0641436599	P.S. consulenza pediatrica
OSPEDALE punto di riferimento per l'età pediatrica		
OSPEDALE BAMBINO GESU' P.ZZA S. ONOFRIO/PALIDORO		Pronto Soccorso Pediatrico h24

LE CASE RIFUGIO ANDRANNO RICHIESTE AL 1522 E AI CAV